

ALBO

08-03

852

COMUNE DI SORRENTO
Provincia di Napoli

~~ORIGINALE~~ /COPIA DI VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE

N. 10 DEL 3.3.2004

OGGETTO : Legge 36/94 e L.R. 14/97 e ss.mm. e ii. – Schema di disposizioni transitorie in ordine alle procedure di rilascio delle autorizzazioni allo scarico dei reflui nella pubblica fognatura -

L'anno duemilaquattro e questo giorno tre del mese di marzo alle ore 17,00 nella sala delle adunanze consiliari della Casa Comunale a seguito di invito diramato in data 27.2.2004 prot.7613 dal Presidente del C.C. Avv. Ennio BARBATO si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria pubblica , di prima convocazione.

Presiede la seduta il Consigliere comunale Avv. Ennio BARBATO nella qualità di Presidente del C.C. .

Dei Consiglieri comunali sono presenti n. 14 oltre il Sindaco ed assenti n.6 .

N. D'Ord. COGNOME E NOME P A N. D'Ord. COGNOME E NOME P A

FIorentino Marco - SINDACO – presente -

1	MAURO Luigi		SI
2	DE ROSA Antonino	SI	
3	IACCARINO Costanzo		SI
4	DI LEVA Paola		SI
5	GARGIULO Vincenzo	SI	
6	ACAMPORA Vincenzo	SI	
7	TERMINIELLO Antonino	SI	
8	CORCIONE Angela	SI	
9	ESPOSITO Raffaele	SI	
10	ACAMPORA Mario	SI	

11	SGUANCI Alfredo		SI
12	ERCOLANO Giuseppe	SI	
13	RUSSO F. Saverio	SI	
14	ERCOLANO Antonino	SI	
15	MARESCA Rosalia	SI	
16	COLUCCI Fabio	SI	
17	RUSSO Giovanni		SI
18	SCHISANO Alessandro	SI	
19	PINTO Ferdinando		SI
20	BARBATO Ennio	SI	

Giustificano l'assenza i Sigg.ri Consiglieri comunali : MAURO Luigi -

Partecipa il Segretario Generale Dott. Andrea CICCONE, incaricato della redazione del verbale.

Partecipano alla seduta gli Assessori : CAPPIELLO Maria Maddalena – SCARPATI Giovanni – IACCARINO Saverio - CAFIERO Raffaele – APREDA Raffaele - ACAMPORA Gialuigi .

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano :

Consiglieri presenti : n. 15 oltre il Sindaco

Consiglieri assenti : n.5

Voti favorevoli : n.15

Astenuti : n. 1 (SCHISANO Alessandro)

DELIBERA

in conformità della proposta del Sindaco stabilendo un termine di validità di sei mesi per le disposizioni transitorie ad essa allegate e riferite alla procedura di rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura.

* Si allega alla presente il nuovo testo del disciplinare delle disposizioni transitorie riferite alla procedura di rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura, così come approvato dal C.C. con l'integrazione proposta dal Presidente del C.C. Avv. Ennio BARBATO. *

Inoltre,

il CONSIGLIO COMUNALE

concordemente decide che il Segretario Generale interessi gli Enti preposti affinché acquisiscano prima di rilasciare l'autorizzazione all'allacciamento alla rete fognaria una dichiarazione del proprietario e dell'inquilino dell'immobile interessato dalla quale risulti che sullo stesso non ci siano stati interventi edilizi abusivi.

MUNICIPIO DI SORRENTO


PROVINCIA DI NAPOLI
Servizio Ambiente e Manutenzione

Prot.n° 3664 del 8-9-2003

Al Presidente del Consiglio Comunale
SEDE

Si trasmette, in allegato alla presente, la proposta deliberativa avente ad oggetto:
“ Legge 36/94 e L.R. e ss.mm. e ii. – Schema di disposizioni transitorie in ordine alle
procedure di rilascio delle autorizzazioni allo scarico dei reflui nella pubblica fognatura”.

Con preghiera di voler sottoporre l'argomento all'ordine del giorno ed all'esame della
prossima seduta del Consiglio Comunale.


IL SINDACO
Marco Fiorentino

COMUNE DI SORRENTO
Provincia di Napoli

FASCICOLO DI CONSIGLIO COMUNALE

O G G E T T O

Legge 36/94 e L.R. 14/97 e ss.mm. e ii. – Schema di disposizioni transitorie in ordine alle procedure di rilascio delle autorizzazioni allo scarico di reflui nella pubblica fognatura.

COMUNE DI SORRENTO
Provincia di Napoli

OGGETTO: Legge 36/94 e L.R. 14/97 e ss.mm. e ii. – Schema di disposizioni transitorie in ordine alle procedure di rilascio delle autorizzazioni allo scarico di reflui nella pubblica fognatura.

IL SINDACO

Premesso che:

- a) dall'1 ottobre 2002 la G.O.R.I. S.p.a., soggetto gestore del sistema idrico integrato dell' Ambito Territoriale Ottimale n. 3 della Regione Campania, ha avviato la gestione del suddetto servizio idrico;
- b) con il trasferimento della gestione del servizio fognatura alla G.O.R.I. S.p.a. è stato sollevato il problema in ordine alla individuazione dell'Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per lo scarico in pubblica fognatura;
- c) il Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152, e successive modifiche ed integrazioni (D. Lgs. n° 258/00), stabilisce :
 - all'art. 33, che "...gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato e approvati dall' amministrazione pubblica responsabile..." (primo comma), ed ancora che "...gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purchè osservino i regolamenti emanati dal gestore del servizio idrico integrato " (secondo comma);
 - all'art.45, sesto comma, la competenza in materia di rilascio delle autorizzazioni agli scarichi di acque reflue in reti fognarie, prevedendo che, "...salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia, ovvero al Comune se lo scarico è in pubblica fognatura";
 - all'art 49, primo comma che "...l'autorità competente effettua il controllo degli scarichi sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli preventivi e successivi..." ; mentre al secondo comma prevede che "...Fermo restando quanto stabilito al comma 1, per gli scarichi in pubblica fognatura l'ente gestore, ai sensi dell'articolo 26 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, organizza un adeguato servizio di controllo (interno) secondo le modalità previste nella convenzione di gestione..."
 - all'art. 45, quarto comma, stabilisce che "...in deroga al comma 1 gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del S.I.I. ";
 - all'art. 45, settima comma, stabilisce che "7. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n° 372, l'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'art. 34, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente. La disciplina regionale di cui al comma 3 può prevedere per specifiche tipologie di scarichi di acque reflue domestiche, ove soggetti ad autorizzazione, forme di rinnovo tacito della medesima";

d) la Regione Campania non ha ancora emanato alcuna disciplina così come previsto dal precitato art. 45 del D.lgs. n. 152/1999, in materia di scarichi e correlative autorizzazioni, per cui restano ferme le disposizioni del Decreto Legislativo in parola;

RILEVATO che l'Amministrazione Comunale, già con delibera di Giunta Municipale n° 99 del 23.05.2003, trasmessa con nota prot. n° 19888 del 29.05.2003, ha proposto agli Enti competenti nella materia del Servizio Idrico, in primis, all'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano, nonché all'Ente Gestore del Servizio Idrico rappresentato dalla società G.O.R.I. s.p.a. ed alla Regione Campania, un percorso procedurale tecnico-amministrativo, ai fini dell'esame delle pratiche di "richieste di autorizzazioni all'allacciamento fognario", onde superare l'empasse causato dalla fase di trasferimento delle funzioni dai Comuni alla G.O.R.I. e di conseguente incertezza amministrativa venutasi a determinare proprio in ordine alla circostanza dell'individuazione dell'Autorità competente al rilascio del provvedimento abilitativo di allacciamento fognario;

RITENUTO necessario di individuare uno schema di disposizioni transitorie in ordine alle procedure di rilascio delle autorizzazioni allo scarico di reflui nella pubblica fognatura, nelle more dell'emanazione della disciplina regionale prevista dall' art.45 D.lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, nonché nelle more dell'emanazione del Regolamento richiamato dagli artt. 33 e 45 dello stesso Decreto;

VISTA la delibera n. 10 del 9.7.2003 del Consiglio di Amministrazione dell'Ente d'Ambito Sarnese - Vesuviano con cui è stato approvato lo schema delle disposizioni transitorie riferite alla procedure di rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura, trasmesso a questo Comune con nota n° 867 di prot. del 23.7.2003, per i provvedimenti di competenza, il tutto nelle more dell'emanazione della disciplina regionale prevista dall'articolo 45 del D.Lgs. n° 152/99 e successive modifiche ed integrazioni nonché nelle more dell'emanazione del Regolamento richiamato dagli articoli 33 e 45 dello stesso Decreto;

RAVVISATA la necessità di prendere atto e di conseguenza di approvare tali disposizioni transitorie, da applicare nelle more dell'emanazione della disciplina regionale, allo scopo di evitare disagi all'utenza e contestualmente fornire un efficiente servizio pubblico;

ATTESO che lo schema di disposizioni transitorie adottato dall'Ente d'Ambito Sarnese-Vesuviano, con la propria deliberazione n° 10 del 9.7.2003, si prefigge sostanzialmente la finalità di conseguire chiari, omogenei ed univoci comportamenti da parte dei vari Enti Locali destinatari tutti delle richieste di allacciamento fognario da parte dei privati;

Formula la seguente proposta deliberativa;

1. di prendere atto ed approvare lo schema delle disposizioni transitorie riferite alla procedure di rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura, già approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente d'Ambito Sarnese - Vesuviano con delibera n. 10 in data 9.7.2003;
2. di sospendere l'efficacia del precedente Regolamento per la raccolta convogliamento e smaltimento delle acque bianche e nere, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 28.06.2002, per la sola parte in contrasto con la presente.

In considerazione dell'urgenza di provvedere si formula altresì la proposta di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.


IL SINDACO
Marco Fiorentino

80133 T001400

ENTE D'AMBITO SARNESE - VESUVIANO
Via S. Brigida, 51 - 80133 Napoli -
TEL. 081 42 01 091 - FAX 081 42 02 794

Prot. 867

Napoli 23.07.03

**Ai Sigg. Sindaci dei Comuni
dell'A.T.O. Sarnese - Vesuviano**

Alla G.O.R.I. S.p.A.

**Alla Regione Campania
Settore Ciclo Integrato delle Acque**

Loro Sedi

E,p.c.

Al Sig. Sindaco del Comune di
SORRENTO

 *Comune di Sorrento*
- 7 AGO. 2003
UFFICIO PROTOCOLLO
Prot. N. 24594

OGGETTO: Trasmissione Delibera n. 10 del 9.07.03 adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente .

Si trasmette, in allegato alla presente, la delibera del Consiglio di Amministrazione in oggetto recante : " L.36/94 e L.R. 14/97; D. lgs. 152/99 e ss. mm. e ii.. Schema di disposizioni transitorie in ordine alle procedure di rilascio delle autorizzazioni allo scarico di reflui nella pubblica fognatura", affinché le Amministrazioni comunali adottino gli opportuni provvedimenti.

Distinti saluti.

*mitt. Amministratore delegato
18.08.2003*



**Il Direttore
Dott. ing. Federico Lupoli**



Ente d'Ambito Sarnese - Vesuviano

Copia dal Registro delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Seduta del 9.07.03

DELIBERAZIONE N.10/03.

Oggetto: L. 36/94 e L. 14/97; D.lgs 152/99 e ss. mm. e ii.. Schema di disposizioni transitorie in ordine alle procedure di rilascio delle autorizzazioni allo scarico di reflui nella pubblica fognatura

L'anno 2003 , il giorno nove, del mese di luglio, alle ore 17,00, presso la sede dell'Ente, sita in via S. Brigida n. 51 - Napoli - si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Presiede il Sig. ALBERTO IRACE, nella sua qualità di Presidente e sono presenti:

1) Alberto	Irace	Presidente	Presente
2) Valerio	Ciavolino	Componente	Presente
3) Pietro Giuliano	Cannata	Componente	Presente
4) Aldo	Di Vito	Componente	Presente
5) Giuseppe	Napolitano	Componente	Assente

Assiste il Direttore dell'Ente dott. Ing. Federico Lupoli.

Si dà atto della presenza del Presidente del Collegio dei Revisori dott. Armando Petrone.



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- a) dal 1 Ottobre 2002 la G.O.R.I. S.p.A., soggetto gestore dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 della Regione Campania, ha effettivamente avviato la gestione del Servizio idrico integrato (S.I.I.);
- b) il complesso e articolato programma di trasferimento delle gestioni in capo alla G.O.R.I. S.p.A. ha avuto in questi mesi un consistente sviluppo; ed infatti, attualmente, la G.O.R.I. S.p.A. gestisce 20 comuni e a partire dal 1^a gennaio 2004 è previsto il trasferimento di un ulteriore gruppo di 15 Comuni; la conclusione di tale programma di trasferimento avverrà, presumibilmente, nell'arco dei prossimi 18 mesi con il completo trasferimento delle restanti gestioni;
- c) con il trasferimento della gestione del servizio fognatura alla G.O.R.I. S.p.A. (fino ad oggi effettuata prevalentemente dai Comuni in economia), alcuni Comuni hanno sollevato il problema in ordine alla individuazione dell'Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per lo scarico in pubblica fognatura;
- d) il D.Lgs. n. 152/1999 è la nuova fonte normativa che disciplina la tutela delle acque dall'inquinamento; con esso sono recepite due direttive comunitarie: la direttiva 91/271/CEE sugli scarichi delle pubbliche fognature e la direttiva 91/676/CEE sulla protezione dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- e) obiettivo del nuovo decreto è quello di attuare la tutela delle acque utilizzando un approccio integrato che combini i limiti di emissione con i limiti di qualità ambientale. L'articolo 1 del decreto, infatti, stabilisce che il miglioramento generale delle acque, il raggiungimento dell'equilibrio del bilancio idrico e l'uso sostenibile e durevole delle risorse idriche, sono le finalità fondamentali su cui si basa la disciplina del settore. Gli strumenti mediante i quali ottenere tali risultati consistono nell'individuazione di obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici, nella tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi in riferimento a ciascun bacino idrografico, nella definizione di valori limite in relazione alla qualità del corpo recettore, nella definizione di misure idonee alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo e riciclo delle risorse idriche. Si evidenzia pertanto un nuovo approccio nella gestione e tutela delle acque che supera il limite della Legge n. 319/1976 (cd. legge "Merli") nell'ambito della quale non venivano considerati gli effetti sinergici tra i diversi scarichi e realizza la tutela dei corpi idrici puntando sia sui limiti agli scarichi che sui limiti di qualità dei corpi idrici. Conseguenza di ciò è che viene meno la unicità nella disciplina degli scarichi, stabilita dall'art. 9 della legge "Merli", in quanto adesso è la normativa di

riferimento è costituita anche dalle prescrizioni disposte dalle Regioni per la salvaguardia dei corpi idrici che vengono interessati dai singoli sversamenti. La disciplina degli scarichi pertanto diviene un elemento del disegno di tutela delle acque che segue uno schema, il cui punto di partenza è la fissazione di obiettivi di qualità di ciascun corpo ricettore e in funzione di questi sono definiti i parametri degli scarichi di acque reflue che in esso confluiscono sia in modo diretto che in modo indiretto; quindi, sintetizzando, la caratteristica forte del nuovo D.Lgs. n. 152/1999 sulle acque è la variazione dell'oggetto della nuova disciplina, rispetto alla abrogata legge Merli: la salvaguardia delle acque da un punto di vista quantitativo e qualitativo, mediante la disciplina degli scarichi;

f) l'art. 2, lettera aa), D.lgs. n. 152/1999 definisce la "rete fognaria" come "...il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane...";

g) l'art. 33 D.lgs. n. 152/1999 stabilisce che "...gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato e approvati dall'amministrazione pubblica responsabile..." (primo comma) e che "...Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purché osservino i regolamenti emanati dal gestore del servizio idrico integrato" (secondo comma);

h) l'art.45 del D.lgs. n. 152/1999, come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 258/2000, disciplina espressamente, al comma 6°, la competenza in materia di rilascio delle autorizzazioni agli scarichi di acque reflue in reti fognarie, prevedendo che, "...salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia, ovvero al Comune se lo scarico è in pubblica fognatura";

i) l'art. 49 del D.lgs. n. 152/1999 stabilisce al primo comma che "...L'autorità competente (rectius: Provincia o Comune) effettua il controllo degli scarichi sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli preventivi e successivi..."; mentre al secondo comma prevede che "...Fermo restando quanto stabilito al comma 1, per gli scarichi in pubblica fognatura l'ente gestore, ai sensi dell'articolo 26 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, organizza un adeguato servizio di controllo (interno) secondo le modalità previste nella convenzione di gestione...";

j) l'art. 45, comma 4, stabilisce che "...in deroga al comma 1 gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del S.I.I;

k) in base all'art.1, lett. E, comma 1 del Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione di gestione, la G.O.R.I. non ha ancora approvato il Regolamento di

o.i.
come 4
è anche
do:*

cui all'art. 16 del suddetto Disciplinare Tecnico e richiamato, come sopra precisato, dagli artt. 33 e 45 d.lgs. n. 152/1999 e ss. mm. ed ii.;

l) non avendo la Regione Campania ancora emanato alcuna (diversa) disciplina così come previsto dal precitato art. 45 del D.lgs. n. 152/1999, in materia di scarichi e correlative autorizzazioni restano ferme le disposizioni del Decreto legislativo in parola;

m) in base all'art. 1, lett. E), comma 1 del Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione di gestione, la G.O.R.I. non ha ancora approvato il Regolamento di cui all'art. 16 del suddetto Disciplinare Tecnico e richiamato, come sopra precisato, dagli artt. 33 e 45 d.lgs. n. 152/1999 e ss. mm. ed ii.;

considerato che:

n) alcuni Comuni dell'A.T.O. 3 della Regione Campania hanno manifestato la loro difficoltà a far fronte alle problematiche del rilascio delle autorizzazioni per gli scarichi nella rete fognaria;

o) ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 36/1996, la G.O.R.I., nella sua qualità di gestore dell' A.T.O. 3 della Regione Campania, *"...Per assicurare la fornitura di acqua di buona qualità e per il controllo degli scarichi nei corpi ricettori..."* deve dotarsi *"...di un adeguato servizio di controllo territoriale e di un laboratorio di analisi per i controlli di qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori e nei depuratori ..."*, restando ferme *"...le competenze amministrative e le funzioni di controllo sulla qualità delle acque e sugli scarichi nei corpi idrici stabilite dalla normativa vigente e quelle degli organismi tecnici preposti a tali funzioni..."*;

p) l'Ente d'Ambito, seppure ritiene che – in assenza di una diversa disciplina regionale – debba essere rispettata la vigente normativa di settore (in particolare, la Legge n. 36/1994 ed il D.Lgs. n. 152/1999), è intenzionato – in ossequio alle funzioni a cui è deputato – ad indicare delle disposizioni transitorie (così come indicate in epigrafe) di natura amministrativo-procedurale per agevolare l'attività dei Comuni in materia di rilascio delle autorizzazioni per gli scarichi nella rete fognaria; l'esigenza di prevedere tali disposizioni transitorie, è dettata dalle circostanze di cui ai precedenti punti j) e k);

q) di conseguenza, la G.O.R.I., a mezzo della sua struttura di controllo descritta al precedente punto m), potrebbe collaborare fattivamente con i competenti organi del Comune e sotto la loro direzione, al fine di effettuare tutte le attività preliminari e propedeutiche, così come previste dal d.lgs. n. 152/1999, per il rilascio delle autorizzazioni per gli scarichi nella rete fognaria;

r) in particolare, la G.O.R.I. potrebbe curare, in nome e per conto dell'Autorità competente, il Comune, la fase istruttoria (ivi inclusi accessi, ispezioni e tutte le attività previste dal Capo II del Titolo IV del d.lgs. n. 152/1999) della su indicata procedura;

tenuto conto che:

s) l'art. 45, comma 10, del d.lgs. n. 152/1999 stabilisce che *“Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande d'autorizzazione previste dal presente decreto sono a carico del richiedente. L'autorità competente determina, in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda. L'autorità stessa, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute”*;

t) conseguentemente, per dare attuazione a quanto previsto ai precedenti punti n), o) e p), la G.O.R.I., facendo seguito a precedenti intese con l'Ente d'Ambito, dovrà accordarsi con le Autorità competenti per il recupero ed il ristoro dell'impegno, delle spese e dei costi sostenuti per far fronte alle attività indicate nel predetto punto p);

Tutto ciò premesso, ritenuto necessario di individuare uno schema di disposizioni transitorie in ordine alle procedure di rilascio delle autorizzazioni allo scarico di reflui nella pubblica fognatura nei Comuni appartenenti all'A.T.O. n. 3 della Regione Campania, nelle more dell'emanazione della disciplina regionale ai sensi dell'art. 45 d.lgs. n. 152/1999 e ss. mm. ed ii., nonché nelle more dell'emanazione del Regolamento di cui all'art.16 del Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione di gestione e richiamato dagli artt. 33 e 45 d.lgs. n. 152/1999 e ss. mm. ed ii.;

Vista la L. 36/94;

Vista la L.R. 14/97;

Visto lo Statuto dell'Ente

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;


DELIBERA

1) Di individuare uno schema di disposizioni transitorie, indicate nella proposta che si allega al presente provvedimento per parte integrante e sostanziale, in ordine alle procedure per il rilascio delle autorizzazioni degli scarichi in pubblica fognatura che prevede, nell'ambito del procedimento, una collaborazione tecnica-operativa da parte del soggetto gestore, ivi compresa l'adozione di un parere tecnico circa la conformità alle norme legislative e regolamentari, affinché i Comuni adottino gli atti conseguenti.

2)- di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Campania ai Comuni dell'A.T.O. ove è avvenuto il trasferimento dell'gestione del S.I.I. in capo alla G.O.R.I. SpA e alla GORI SpA.;


Del che il presente verbale viene sottoscritto:

Il Presidente del C.d.A.
Alberto Irace



.....


Il Direttore
dott. Ing. Federico Lupoli



.....


Quindi con successiva separata votazione, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 267/2000, a voti unanimi e palesi resi nei modi di legge, il Consiglio di Amministrazione dichiara la presente delibera immediatamente eseguibile.

Il Presidente del C.d.A.
Alberto Irace



.....

Il Direttore
dott. Ing. Federico Lupoli



.....

ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Via S. Brigida n. 51 - 80133 Napoli

Disposizioni transitorie relative alle procedure di rilascio delle autorizzazioni allo scarico di reflui nella pubblica fognatura nei Comuni appartenenti all'A.T.O. n. 3 della Regione Campania, nelle more dell'emanazione della disciplina regionale ai sensi dell'art. 45 d.lgs. n. 152/1999 e ss. mm. ed ii., nonché nelle more dell'emanazione del Regolamento di cui all'art.16 del Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione di gestione e richiamato dagli artt. 33 e 45 d.lgs. n. 152/1999 e ss. mm. ed ii..

Napoli 9.07.03

Premesso che:

- a) dal 1 Ottobre 2002 la G.O.R.I. S.p.A., soggetto gestore dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 della Regione Campania, ha effettivamente avviato la gestione del Servizio idrico integrato (S.I.I.);
- b) il complesso e articolato programma di trasferimento delle gestioni in capo alla G.O.R.I. S.p.A. ha avuto in questi mesi un consistente sviluppo; ed infatti, attualmente, la G.O.R.I. S.p.A. gestisce 20 comuni e a partire dal 1^ gennaio 2004 è previsto il trasferimento di un ulteriore gruppo di 15 Comuni; la conclusione di tale programma di trasferimento avverrà, presumibilmente, nell'arco dei prossimi 18 mesi con il completo trasferimento delle restanti gestioni;
- c) con il trasferimento della gestione del servizio fognatura alla G.O.R.I. S.p.A. (fino ad oggi effettuata prevalentemente dai Comuni in economia), alcuni Comuni hanno sollevato il problema in ordine alla individuazione dell'Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per lo scarico in pubblica fognatura;
- d) il D.Lgs. n. 152/1999 è la nuova fonte normativa che disciplina la tutela delle acque dall'inquinamento; con esso sono recepite due direttive comunitarie: la direttiva 91/271/CEE sugli scarichi delle pubbliche fognature e la direttiva 91/676/CEE sulla protezione dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- e) obiettivo del nuovo decreto è quello di attuare la tutela delle acque utilizzando un approccio integrato che combini i limiti di emissione con i limiti di qualità ambientale. L'articolo 1 del decreto, infatti, stabilisce che il miglioramento generale delle acque, il raggiungimento dell'equilibrio del bilancio idrico e l'uso sostenibile e durevole delle risorse idriche, sono le finalità fondamentali su cui si basa la disciplina del settore. Gli strumenti mediante i quali ottenere tali risultati consistono nell'individuazione di obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici, nella tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi in riferimento a ciascun bacino idrografico, nella definizione di valori limite in relazione alla qualità del corpo recettore, nella definizione di misure idonee alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo e riciclo delle risorse idriche. Si evidenzia pertanto un nuovo approccio nella gestione e tutela delle acque che supera il limite della Legge n. 319/1976 (cd. legge "Merli") nell'ambito della quale non venivano considerati gli effetti sinergici tra i diversi scarichi e realizza la tutela dei corpi idrici puntando sia sui limiti agli scarichi che sui limiti di qualità dei corpi idrici. Conseguenza di ciò è che viene meno la unicità nella disciplina degli scarichi, stabilita dall'art. 9 della legge "Merli", in quanto adesso è la normativa di

riferimento è costituita anche dalle prescrizioni disposte dalle Regioni per la salvaguardia dei corpi idrici che vengono interessati dai singoli sversamenti. La disciplina degli scarichi pertanto diviene un elemento del disegno di tutela delle acque che segue uno schema, il cui punto di partenza è la fissazione di obiettivi di qualità di ciascun corpo ricettore e in funzione di questi sono definiti i parametri degli scarichi di acque reflue che in esso confluiscono sia in modo diretto che in modo indiretto; quindi, sintetizzando, la caratteristica forte del nuovo D.Lgs. n. 152/1999 sulle acque è la variazione dell'oggetto della nuova disciplina, rispetto alla abrogata legge Merli: la salvaguardia delle acque da un punto di vista quantitativo e qualitativo, mediante la disciplina degli scarichi;

- f) l'art. 2, lettera aa), D.lgs. n. 152/1999 definisce la "rete fognaria" come "...il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane...";
- g) l'art. 33 D.lgs. n. 152/1999 stabilisce che "...gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato e approvati dall'amministrazione pubblica responsabile..." (primo comma) e che "...Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purché osservino i regolamenti emanati dal gestore del servizio idrico integrato" (secondo comma);
- h) l'art.45 del D.lgs. n. 152/1999, come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 258/2000, disciplina espressamente, al comma 6°, la competenza in materia di rilascio delle autorizzazioni agli scarichi di acque reflue in reti fognarie, prevedendo che, "...salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia, ovvero al Comune se lo scarico è in pubblica fognatura";
- i) l'art. 49 del D.lgs. n. 152/1999 stabilisce al primo comma che "...L'autorità competente (rectius: Provincia o Comune) effettua il controllo degli scarichi sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli preventivi e successivi..."; mentre al secondo comma prevede che "...Fermo restando quanto stabilito al comma 1, per gli scarichi in pubblica fognatura l'ente gestore, ai sensi dell'articolo 26 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, organizza un adeguato servizio di controllo (interno) secondo le modalità previste nella convenzione di gestione...";
- j) l'art. 45, comma 4, stabilisce che "...in deroga al comma 1 gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del S.I.I;

- k) in base all'art.1, lett. E, comma 1 del Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione di gestione, la G.O.R.I. non ha ancora approvato il Regolamento di cui all'art. 16 del suddetto Disciplinare Tecnico e richiamato, come sopra precisato, dagli artt. 33 e 45 d.lgs. n. 152/1999 e ss. mm. ed ii.;
- l) non avendo la Regione Campania ancora emanato alcuna (diversa) disciplina così come previsto dal precitato art. 45 del D.lgs. n. 152/1999, in materia di scarichi e correlative autorizzazioni restano ferme le disposizioni del Decreto legislativo in parola;
- m)in base all'art. 1, lett. E), comma 1 del Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione di gestione, la G.O.R.I. non ha ancora approvato il Regolamento di cui all'art. 16 del suddetto Disciplinare Tecnico e richiamato, come sopra precisato, dagli artt. 33 e 45 d.lgs. n. 152/1999 e ss. mm. ed ii.;

considerato che:

- n) alcuni Comuni dell'A.T.O. 3 della Regione Campania hanno manifestato la loro difficoltà a far fronte alle problematiche del rilascio delle autorizzazioni per gli scarichi nella rete fognaria;
- o) ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 36/1996, la G.O.R.I., nella sua qualità di gestore dell' A.T.O. 3 della Regione Campania, "*...Per assicurare la fornitura di acqua di buona qualità e per il controllo degli scarichi nei corpi ricettori...*" deve dotarsi "*...di un adeguato servizio di controllo territoriale e di un laboratorio di analisi per i controlli di qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori e nei depuratori ...*", restando ferme "*...le competenze amministrative e le funzioni di controllo sulla qualità delle acque e sugli scarichi nei corpi idrici stabilite dalla normativa vigente e quelle degli organismi tecnici preposti a tali funzioni...*";
- p) l'Ente d'Ambito, seppure ritiene che - in assenza di una diversa disciplina regionale - debba essere rispettata la vigente normativa di settore (in particolare, la Legge n. 36/1994 ed il D.Lgs. n. 152/1999), è intenzionato - in ossequio alle funzioni a cui è deputato - ad indicare delle disposizioni transitorie (così come indicate in epigrafe) di natura amministrativo-procedurale per agevolare l'attività dei Comuni in materia di rilascio delle autorizzazioni per gli scarichi nella rete fognaria; l'esigenza di prevedere tali disposizioni transitorie, è dettata dalle circostanze di cui ai precedenti punti j) e k);
- q) di conseguenza, la G.O.R.I., a mezzo della sua struttura di controllo descritta al precedente punto m), potrebbe collaborare fattivamente con i competenti organi del Comune e sotto la loro direzione, al fine di effettuare tutte le attività preliminari e

propedeutiche, così come previste dal d.lgs. n. 152/1999, per il rilascio delle autorizzazioni per gli scarichi nella rete fognaria;

r) in particolare, la G.O.R.I. potrebbe curare, in nome e per conto dell'Autorità competente, il Comune, la fase istruttoria (ivi inclusi accessi, ispezioni e tutte le attività previste dal Capo II del Titolo IV del d.lgs. n. 152/1999) della su indicata procedura;

tenuto conto che:

s) l'art. 45, comma 10, del d.lgs. n. 152/1999 stabilisce che *“Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande d'autorizzazione previste dal presente decreto sono a carico del richiedente. L'autorità competente determina, in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda. L'autorità stessa, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute”*;

t) conseguentemente, per dare attuazione a quanto previsto ai precedenti punti n), o) e p), la G.O.R.I., facendo seguito a precedenti intese con l'Ente d'Ambito, dovrà accordarsi con le Autorità competenti per il recupero ed il ristoro dell'impegno, delle spese e dei costi sostenuti per far fronte alle attività indicate nel predetto punto p);

Tutto ciò premesso, si individua di seguito uno schema di disposizioni transitorie in ordine alle procedure di rilascio delle autorizzazioni allo scarico di reflui nella pubblica fognatura nei Comuni appartenenti all'A.T.O. n. 3 della Regione Campania, nelle more dell'emanazione della disciplina regionale ai sensi dell'art. 45 d.lgs. n. 152/1999 e ss. mm. ed ii., nonché nelle more dell'emanazione del Regolamento di cui all'art.16 del Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione di gestione e richiamato dagli artt. 33 e 45 d.lgs. n. 152/1999 e ss. mm. ed ii..

Capo 1

Schema di disposizioni transitorie in ordine alle procedure di rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali e urbane nella pubblica fognatura.

ART.1 Oggetto del disciplinare

1. Il presente Disciplinare ha validità e si applica ai soggetti che producono e scaricano acque reflue industriali e urbane nella pubblica fognatura in quei Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) N°.3 "Sarnese-Vesuviano" della Campania, istituito con L.R. n° 14/1997, nei quali la gestione del servizio di fognatura sia stata assunta dalla G.O.R.I. S.p.A. ai sensi e per gli effetti della convenzione di gestione sottoscritta tra la stessa G.O.R.I. S.p.A. (d'ora in avanti, nel testo, anche "GORI", "Ente gestore" o "soggetto gestore" o "gestore") e l'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano il 30 settembre 2002.
2. Ai sensi dell'art.45, comma 4, del D.lgs. 152/99, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore;
3. Per quanto non previsto dal presente disciplinare si applicano le disposizioni di cui ai Decreti Legislativi n.152/1999 e n.258/2000, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.2 – Finalità del Disciplinare

In attuazione di quanto previsto dal D.Lgs.152/1999 e ss. mm. e ii. il presente disciplinare ha per oggetto l'organizzazione e la disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali e urbane in pubblica fognatura in attesa che la materia sia organizzata su una specifica base regolamentare conforme alla normativa vigente che possa recepire i definitivi chiarimenti anche da parte della Regione Campania.

Art.3 – L’Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura

I I titolari di attività che producano scarichi di acque reflue industriali e urbane che si approvvigionano dall’acquedotto pubblico e/o da fonti autonome e che intendono allacciare le relative opere fognarie interne alla pubblica fognatura, devono richiedere apposita autorizzazione al Comune .

La richiesta, è presentata, rispettivamente al Comune e alla G.O.R.I. S.p.A. su apposito formulario predisposto da quest’ultima, unitamente alla documentazione richiesta.

2. Ai sensi di quanto disposto dall’art.45, commi 1 e 7, del D.Lgs. n.258/2000, tutti gli scarichi di acque reflue industriali e urbane devono essere preventivamente autorizzati e l’autorizzazione è valida per quattro anni dalla data del rilascio.

3. Non potranno allacciarsi altre parti degli insediamenti, attraverso l’allaccio autorizzato, ancorché della stessa proprietà; in ogni caso ampliamenti o modifiche delle reti interne sottese all’allaccio, dovranno essere assoggettati a preventiva autorizzazione comunale.

Art. 4 - Classificazione degli scarichi

Ai fini del presente Disciplinare gli scarichi di acque reflue sono distinti nelle seguenti categorie:

A)- Acque reflue domestiche: le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, e derivanti prevalentemente da metabolismo umano e da attività domestiche. Ai fini della classificazione i predetti scarichi vengono suddivisi in :

B)- Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzioni di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

Ai fini della classificazione i predetti scarichi vengono suddivisi in :

B.1) scarichi che confluiscono reflui fino a 750 mc/ annui;

B.2) scarichi che confluiscono reflui oltre 750 mc/ annui.

Tale valutazione deve essere eseguita preventivamente e tiene conto della attività esercitata.

C)- Acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, industriali e meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate e provenienti da agglomerato.

Art.5 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1)- La domanda di autorizzazione per lo scarico in pubblica fognatura indirizzata al Comune deve essere inoltrata rispettivamente al Comune e alla GORI S.p.A..

Alla domanda deve essere allegata la documentazione, di cui ai successivi articoli., unitamente alla ricevuta di avvenuto pagamento a GORI dei "contributi per spese di istruttoria nonché del deposito cauzionale".

La corretta compilazione della modulistica e la presentazione della documentazione necessaria nonché dei versamenti di cui sopra sono condizioni obbligatorie per il richiedente pena la procedibilità della stessa ritenendola nulla.

Art.6 PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

La G.O.R.I. S.p.A. entro 60 gg. dal ricevimento della domanda conclude la istruttoria ed esprime il proprio parere trasmettendo, entro il medesimo termine, le risultanze al Comune.

La G.O.R.I. potrà richiedere, nel corso della istruttoria, eventuali integrazioni. In tal caso il termine (60 gg) per la sua conclusione resta sospeso.

La GORI potrà indicare eventuali prescrizioni che saranno riportate nel provvedimento finale comunale.

Nei successivi trenta giorni. il Comune rilascia ovvero nega l'autorizzazione con apposito provvedimento finale, dando contestuale comunicazione del provvedimento all'interessato e alla GORI .

Art.7 Contributo alle spese di istruttoria

All'atto della presentazione della domanda di autorizzazione, l'interessato deve procedere al versamento delle somme indicate di seguito dovute rispettivamente per:

- 1)- Spese di istruttoria ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico in fogna,
- 2)- Deposito cauzionale relativo alla procedibilità della pratica;

La GORI sulla base delle spese sostenute provvede al relativo conguaglio restituendo o richiedendo all'utente l'eventuale differenza.

Copia della ricevuta dell'avvenuto versamento a favore della GORI sul c/c/p che la stessa indicherà, dovrà essere allegata alla documentazione .

Gli importi del contributo sono determinati come di seguito indicato:

1)- Spese di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in fogna:

1.a)- per gli scarichi del tipo B1 Euro 100,00 ;

1.b)- per gli scarichi del tipo B2 Euro 300,00 ;

1.c)- per gli scarichi del tipo C Euro 300,00

2)- deposito cauzionale provvisorio relativo alla procedibilità della pratica

2.a)- per gli scarichi del tipo B 1 Euro 200,00;

2.b)- per gli scarichi del tipo B 2 Euro 400,00;

2.c)- per gli scarichi del tipo C Euro 400,00;

3)- Nel caso di rinnovo dell'Autorizzazione è dovuto esclusivamente il contributo per spese di istruttoria nella stessa misura prevista al capo 1) e precisamente:

3.a)- per gli scarichi del tipo B1 Euro 100,00 ;

3.b)- per gli scarichi del tipo B2 Euro 300,00 ;

2.c)- per gli scarichi del tipo C Euro 300,00;

Art.8 - Documentazione richiesta per la domanda di Autorizzazione

1. La domanda di Autorizzazione allo scarico nella rete pubblica di fognatura dovrà essere corredata dai seguenti documenti :

1.1 per lo scarico delle acque reflue industriali del tipo B.1:

a) la relazione tecnica con la descrizione dell'impianto e le finalità da conseguire;

b) planimetria in scala adeguata indicante tutti i manufatti previsti per la fognatura e la tombinatura all'interno della proprietà privata, nonché le opere necessarie da realizzare su suolo pubblico o di altri proprietari per completare il collegamento con la rete fognaria;

c) eventuale entità della superficie parzialmente e totalmente impermeabilizzata e quindi che interessata lo sversamento in fognatura ;

d) la concessione di servitù ed il consenso dei proprietari interessati nei casi in cui la condotta prevista debba passare su altre proprietà. Nei confronti di questi proprietari, il Comune e la GORI non assumono nessuna responsabilità ed onere derivante dal servizio prestato;

e) dimostrazione della fonte di approvvigionamento della risorsa idrica (bolletta di fornitura) e/o concessione fonte autonoma.

f) documentazione tecnica che specifichi:

1)caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico;

2)quantità d'acqua da prelevare nell'anno solare;

- 3) quantità di reflui da scaricare in un anno;
- 4) descrizione e identificazione del pozzetto previsto per il prelievo ed il controllo;
- 5) mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nel sistema di scarico;
- 6) sistemi di depurazione utilizzato per conseguire il rispetto dei valori limite di ammissione.

1.2 per lo scarico delle acque reflue industriali di tipo B.2 :

- a) la relazione tecnica con la descrizione dell'impianto e le finalità da conseguire;
- b) planimetria in scala adeguata indicante tutti i manufatti previsti per la fognatura e la tombinatura all'interno della proprietà privata, nonché le opere necessarie da realizzare su suolo pubblico o di altri proprietari per completare il collegamento con la rete fognaria;
- c) eventuale entità della superficie parzialmente e totalmente impermeabilizzata e quindi che interessa lo sversamento nella fognatura;
- d) la concessione di servitù ed il consenso dei proprietari interessati nei casi in cui la condotta prevista debba passare su altre proprietà. Nei confronti di questi proprietari, il Comune e la GORI non assumono nessuna responsabilità ed onere derivante dal servizio prestato;
- e) dimostrazione della fonte di approvvigionamento della risorsa idrica (bolletta di fornitura) e/o concessione fonte autonoma.
- f) contratto con ditta autorizzata per lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi, nonché umidi (fanghi), questi ultimi derivanti dal trattamento dei reflui prima della immissione in fognatura (chiarificatori o depuratori);
- g) i livelli ed il dimensionamento delle opere nonché le sezioni in scala adeguata delle opere più importanti, in modo da consentire ogni valutazione sulla validità tecnica dell'impianto;
- h) documentazione tecnica che specifichi:
 - 1) caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico;
 - 2) quantità d'acqua da prelevare nell'anno solare;
 - 3) quantità di reflui da scaricare nell'anno solare;
 - 4) descrizione e identificazione del pozzetto previsto per il prelievo ed il controllo;
 - 5) mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nel sistema di scarico;
 - 6) sistemi di depurazione utilizzato per conseguire il rispetto dei valori limite;
 - 7) eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi, ove richiesto;

1.3 per lo scarico delle acque reflue urbane di tipo C:

- a) la relazione tecnica con la descrizione degli impianti ;

b) planimetria in scala 1:100 indicante tutti i manufatti previsti per le reti di fognature e le tombinature, nonché le opere necessarie da realizzare su suolo pubblico per completare il collegamento con la rete fognaria pubblica;

c) eventuale entità della superfici parzialmente e totalmente impermeabilizzate e quindi che interessano lo sversamento nella fognatura;

d) i livelli ed i dimensionamenti delle opere nonché le sezioni in scala 1:10 delle opere più importanti, in modo da consentire ogni valutazione sulla validità tecnica della rete;

e) Eventuali autorizzazioni e permessi relativi alla realizzazione della rete ;

f) dimostrazione delle fonti di approvvigionamento della risorsa idrica (bollette di fornitura) e/o concessione fonte autonoma.

g) contratto con ditta autorizzata per lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi, nonché umidi (fanghi), questi ultimi derivanti dal trattamento dei reflui prima della immissione in fognatura pubblica (chiarificatori o depuratori);

h) documentazione tecnica che specifichi:

1) caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico;

2) quantità d'acqua da prelevare nell'anno solare;

3) punto previsto per il prelievo al fine del controllo;

4) sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse;

5) mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nel sistema di scarico;

6) sistemi di depurazione utilizzato per conseguire il rispetto dei valori limite di ammissione:

8) eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi, ove richiesto;

1.4 Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla Tab. 3/A dell'all. 5 del D. Lgs 152/99, la domanda deve indicare anche:

a) la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione ovvero la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico;

b) il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo.

c) per gli scarichi contenenti sostanze di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 dovranno essere garantiti le quantità e qualità delle strumentazioni di controllo in automatico delle relative sostanze.

Art.9 Richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione

Le autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali e urbane devono essere rinnovate

nei termini previsti dal D.lgs.152/99, con provvedimento espresso a seguito di esplicita richiesta di rinnovo.

Il rinnovo dell'autorizzazione deve essere richiesto 12 mesi prima della scadenza.

Le procedure di presentazione e la documentazione prevista ed allegate alle domande di rinnovo delle autorizzazioni sono le stesse di quelle previste per le nuove autorizzazioni, fatta salva la possibilità da parte di GORI di richiedere documentazione integrativa anche mediante ricorso all'autocertificazione, circa le seguenti condizioni:

- 1) il permanere delle caratteristiche quali - quantitative dello scarico di cui alla precedente autorizzazione;
- 2) il rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente Autorizzazione;

Art.10 Voltura dell'Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.

Nei casi in cui si verificano variazioni del titolare dell'autorizzazione, l'interessato sarà tenuto a segnalare tali variazioni mediante apposita istanza al Sindaco entro 60 giorni dall'avvenuta variazione affinché il Comune possa provvedere alla prevista volturazione comunicandola a GORI.

Capo 2

NORME TECNICHE E MODALITA' PER GLI ALLACCIAMENTI

NELLA PUBBLICA FOGNATURA

Le presenti norme tecniche e le modalità di allacciamento nella pubblica fognatura ivi compreso la determinazione degli importi relativi al contributo per le spese di allacciamento, sono determinati in via transitoria fino all'emanazione da parte del gestore del regolamento di utenza

Art.11 - La richiesta di allacciamento

I titolari di attività che producano scarichi e che intendono allacciare le relative opere fognarie alla pubblica fognatura, devono presentare apposita "richiesta di allacciamento" alla G.O.R.I. S.p.A., secondo apposite modulistiche fornite e predisposte da quest'ultima .

11.1 Allacciamento di scarichi di acque reflue domestiche (tipo A)

Gli scarichi di acque reflue domestiche nelle more della definizione della specifica disciplina regionale, sono sempre autorizzabili previa presentazione della relativa documentazione .

Per gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti cioè da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, e derivanti prevalentemente da metabolismo umano e da attività domestiche, la richiesta deve essere corredata dai seguenti documenti, in duplice copia, :

- a) la relazione tecnica con la descrizione dell'impianto ;
- b) planimetria in scala 1:100 indicante tutti i manufatti previsti per la fognatura e la tombinatura all'interno della proprietà privata, nonché le opere necessarie da realizzare su suolo pubblico o di altri proprietari per completare il collegamento con la rete fognaria;
- c) il numero degli appartamenti o delle persone servite dall'impianto privato di fognatura;
- d) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi di legge attestante la non presenza nello scarico di reflui provenienti da attività che danno luogo a scarichi di acque reflue industriali;
- e) il dimensionamento delle opere nonché le sezioni in scala idonea delle opere e dei manufatti da realizzare
- f) Entità delle superfici parzialmente o totalmente impermeabilizzate ;

11.2 Allacciamento di scarichi di acque reflue industriali e urbane (tipi B1, B.2 e C)

Per gli scarichi di acque reflue industriali e urbane alla "richiesta di allacciamento" deve

essere allegata l'autorizzazione rilasciata dal Comune;

Art.12 Procedure di rilascio del permesso di allaccio alla pubblica fognatura

La G.O.R.I. S.p.A. entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta rilascia il permesso di allaccio alla pubblica-fognatura. La relativa comunicazione è inviata all'interessato e al Comune.

La GORI potrà anche indicare eventuali prescrizioni tecniche.

Art.13 Contributo alle spese di allacciamento

All'atto della presentazione della " richiesta di allacciamento" l'interessato deve provvedere a versare alla GORI SpA la somma prevista nella misura forfettaria di seguito indicata quale contributo alle spese di controllo della corretta esecuzione dell'allacciamento alla pubblica fognatura.

Copia della ricevuta dell'avvenuto versamento a favore della GORI sul c/c/p che la stessa indicherà, dovrà essere allegata alla documentazione .

Gli importi del contributo sono i seguenti :

1)- contributo alle spese di controllo della corretta esecuzione dell'allacciamento alla fognatura pubblica

- | | |
|--|----------------------|
| a)- per gli scarichi del tipo A (domestici) | <u>Euro 10,00 ;</u> |
| b)- per gli scarichi del tipo B.1 (Industriali) | <u>Euro 50,00;</u> |
| c)- per gli scarichi del tipo B.2 (Industriali) | <u>Euro 100,00;</u> |
| c)- per gli scarichi del tipo C (Urbani) | <u>Euro 100,00 ;</u> |

Art.14 Comunicazione di inizio dei lavori per la realizzazione dell'allaccio in pubblica fognatura

1. Al fine di agevolare i controlli sulla corretta esecuzione dei lavori, successivamente all'ottenimento della prescritta autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura - per gli scarichi di acque reflue industriali e urbane- e, successivamente all'ottenimento del permesso - per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue domestiche -, gli interessati devono comunicare per iscritto al Comune ed al Gestore, con preavviso di almeno 20 giorni, l'inizio dei lavori di realizzazione dell'allaccio in pubblica fognatura indicando il nome dell'impresa incaricata e del Direttore dei lavori.

2. La responsabilità della esecuzione dei lavori in oggetto è a carico del titolare dello scarico, dell'impresa incaricata dei lavori, nonché del Direttore dei lavori.

Art.15 - Esecuzione delle opere di allaccio

1 Le opere di allaccio alla fognatura di competenza GORI, devono essere eseguite secondo gli schemi e le specifiche tecniche stabilite dal Gestore. I lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte dal richiedente che ne ha la responsabilità civile e penale in ordine alla realizzazione delle opere.

2. Sono a carico del richiedente tutte le spese per l'esecuzione dell'allaccio, compresi l'eventuale rottura e il ripristino della sede stradale nonché eventuali rifacimenti od opere di protezione relative ad altri servizi o strutture esistenti nel sottosuolo.

3 I lavori di allacciamento dovranno essere conformi alle modalità esecutive autorizzate ed alle prescrizioni delle presenti norme tecniche. Il titolare del permesso di allaccio e il Direttore dei Lavori sono responsabili della vigilanza e della regolare esecuzione dei lavori stessi, nonché di tutte le incombenze previste dalle norme di sicurezza dei lavoratori.

Art.16 Opere di allacciamento eseguite in contrasto con le prescrizioni

Se i lavori di allacciamento su insindacabile giudizio della GORI SpA non risultano conformi alle presenti norme tecniche ed alle eventuali prescrizioni del gestore il titolare dello scarico dovrà apportare le necessarie modifiche entro il termine di gg.15 dalla comunicazione dell'avvenuta infrazione. In mancanza il permesso all'allacciamento può essere annullato.

Art.17 - Prescrizioni tecniche per gli allacciamenti

1. Per le immissioni nella rete fognaria di competenza GORI il titolare del permesso dovrà utilizzare preferibilmente i pozzetti già esistenti e predisposti durante la costruzione della fognatura. In mancanza di apposito pozzetto esistente si dovranno prevedere apposite opere di collegamento alla rete pubblica.

2. In nessun modo la nuova immissione in pubblica fognatura deve arrecare intralcio al suo deflusso naturale. L'inclinazione della canalizzazione immettente non dovrà essere inferiore al 5%. L'angolatura di immissione della condotta rispetto alla pubblica fognatura non dovrà essere superiore a 20 gradi salvo casi di particolari di impraticabilità tecnica. La condotta di immissione non dovrà provocare anse né fuoriuscire dalla superficie interna cloacale della pubblica fognatura onde evitare ristagni e ammassamenti.

3. Qualora non risultassero disponibili imbocchi predisposti, si dovrà procedere alla

formazione di un apposito pozzetto ispezionabile e del relativo collegamento che avverrà attraverso un idoneo foro nella condotta fognaria. L'innesto della tubazione dovrà avvenire a regola d'arte in modo da evitare qualsiasi sporgenza all'interno del condotto fognario e garantire una perfetta tenuta idraulica. Dovranno essere adottate tutte le misure di protezione per evitare l'immissione di corpi estranei nelle condotte.

4. Onde evitare l'accumulo dei cosiddetti biogas, derivanti dalla metabolizzazione e catabolizzazione di sostanze organiche in fermentazione per accumulo statico dei liquami all'interno dei pozzetti di ispezione per periodi prolungati, dovrà essere previsto uno sfogo con valvola di sfiato opportunamente tarata.

5. In presenza di tubazioni fognarie pubbliche di particolari materiali (PRFV, PE o spiralato, etc) che non consentano la realizzazione di innesti mediante foro, gli innesti dovranno essere realizzati in corrispondenza di pozzetti o altri punti appositamente predisposti, anche se non corrispondenti alla posizione di uscita della fognatura privata dalla proprietà.

6. Le tubazioni di allaccio in sede stradale seguiranno normalmente il corso più breve tra il condotto di discesa e il punto di attacco alla rete fognaria pubblica. Il tracciato delle suddette tubazioni nonché il punto e le modalità di allaccio sono definite nel progetto tecnico proposto dal richiedente su cui GORI si esprimerà.

7. Il profilo delle tubazioni di allaccio sarà posizionato in modo da garantire in normali condizioni di esercizio, lo scarico a gravità nella rete fognaria di tutti gli scarichi ubicati a livello superiore del piano stradale.

8. Su motivata richiesta del titolare dello scarico e in situazione di adeguata profondità del collettore fognario ricevente, possono essere consentiti allacciamenti più profondi che raccolgano anche scarichi inferiori al piano stradale, purché il titolare dello scarico prenda tutte le misure atte ad evitare rigurgiti nella propria rete interna e allagamenti, dei quali risulterà comunque responsabile unico.

9. Per gli scarichi appartenenti alle categorie B.1 e B.2 il permesso all'allacciamento può prevedere che i reflui, opportunamente depurati e comunque conformi ai parametri previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs 152/99, possano essere scaricati unitamente a quelli civili e meteorici, direttamente in fognatura, utilizzando un'unica immissione, purché a monte dell'immissione siano previsti pozzetti di ispezione e di misura. Le acque pluviali dovranno essere separate da quella di commistione delle nere e sfociare unicamente nel condotto delle acque bianche della pubblica fognatura gestita dal Comune. Prima dell'immissione nella rete fognaria privata nella rete pubblica, deve essere realizzato un pozzetto nel quale confluiscono

unicamente tutte le acque provenienti da processi tecnologici. Detto pozzetto deve avere dimensioni tali da permettere un agevole prelievo ed avere le caratteristiche previste per legge (piombatura).

Art.18 - Proprietà dei condotti di allacciamento e relativa manutenzione

Le tubazioni di allaccio nella sede stradale restano di esclusiva proprietà demaniale; al privato che le utilizza spetta il controllo della funzionalità idraulica e la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art.19 - Interventi sui condotti di allacciamento

Gli interventi sulle tubazioni di allaccio degli utenti in sede stradale saranno direttamente eseguite dall'utente a proprie cure e spese.

Art.20 - Divieto di estensione degli allacciamenti

I proprietari degli impianti privati di fognatura collegati con la rete fognaria non possono consentire ad altri di immettere negli impianti stessi i propri scarichi in assenza delle specifiche autorizzazioni previste dalle presenti norme.

Art.21 - Messa fuori servizio di vecchi allacciamenti

Qualora, a causa della demolizione di edifici, vengano messi fuori servizio allacciamenti esistenti, il proprietario ha l'obbligo di comunicare tale evenienza indicando l'inizio dei lavori con anticipo di almeno 15 giorni e di sigillare il condotto di allacciamento alla fognatura pubblica.

Art.22 - Allacciamenti provvisori di cantiere

1. Al fine di evitare l'inquinamento del suolo sul quale si vuole erigere o ristrutturare un fabbricato, è possibile consentire al titolare del cantiere una o più immissioni nella fognatura urbana, ove esista, per scarico provvisorio di servizi igienici per gli operai addetti ai lavori.

2. Gli allacciamenti per tale scarico provvisorio dovranno essere individuati a cura del proprietario dello stabile, tra quelli destinati a servire in modo definitivo il fabbricato e seguono le regole di cui alle presenti norme.

Art.23 - Impianti privati di fognatura negli edifici; norme di buona tecnica

1. I tubi per il convogliamento delle acque usate all'interno degli edifici devono essere

realizzati con materiali impermeabili, resistenti alla corrosione chimica e dotata di buona resistenza meccanica, quali ad es. il grès e il PVC pesante.

2. Gli apparecchi igienico-sanitari devono essere dotati di ventilazione secondaria ed adeguatamente sifonati, in modo da evitare l'emissione di cattivi odori provenienti dalla fognatura.

3. I tubi per il convogliamento delle acque meteoriche devono servire esclusivamente per questo scopo ed essere realizzati in PVC pesante od in altri materiali che abbiano idonee caratteristiche.

4. Tutto l'impianto deve essere adeguatamente dimensionato e realizzato a perfetta tenuta e in modo che non si creino ingorghi di qualsiasi natura.

5. Il pozzetto di ispezione dovrà essere conforme a quanto stabilito dal Gestore in sede di parere tecnico propedeutico all'autorizzazione.

Art.24 - Norme particolari per l'allaccio di acque di dilavamento

1. Nelle reti a servizio di superfici impermeabilizzate esterne ed interne dei parcheggi condominiali o delle aree di accesso ai box, dovrà essere previsto un pozzetto di ispezione, che sversano in fogne miste gestite da GORI opportunamente dimensionato; da installare a monte dell'allacciamento con il condotto fognario pubblico. A monte dello stesso pozzetto non potranno essere immesse acque meteoriche provenienti da tetti e da altre aree non stradali. In dette reti è vietato immettere acque reflue domestiche o provenienti dalla fognatura con caratteristiche dipendenti dal metabolismo umano.

2. Per le aree a servizio degli insediamenti produttivi anche per i locali od impianti adibiti a deposito o magazzino, il titolare dell'attività dovrà comunque provvedere alla separazione delle acque di prima pioggia, onde evitare l'effetto dilavamento.

Art.25 - Scarichi di utenza al di sotto del livello della rete pubblica

1. Nessuno degli apparecchi di scarico della fognatura domestica dovrà, di norma, avere la bocca ad un livello inferiore al piano stradale.

2. E' possibile autorizzare l'uso di scarichi a livello inferiore al piano stradale, purché vengano prese tutte le cautele opportune ad evitare rigurgiti. Detti allacciamenti dovranno essere dotati di impianto di sollevamento e sconnessione idraulica dalla fognatura pubblica.

3. Sarà a carico del richiedente ogni e qualsiasi responsabilità per danni civili e penali che potessero derivare allo stabile ed a terzi per rigurgiti ed altro, per effetto dei

suddetti scarichi.

Art.26 - Pozzetti di ispezione e controllo

1. L'impianto privato di fognatura, salvo diversa prescrizione in relazione alla natura degli scarichi, deve essere collegato alla rete pubblica con l'interposizione di appositi pozzetti speciali di ispezione e controllo. Tale pozzetto di ispezione e controllo deve essere chiaramente indicato negli atti tecnici presentati all'atto della domanda di autorizzazione. Esso deve essere realizzato su suolo privato o pubblico a cura e spese del richiedente e ne deve essere sempre consentito l'accesso e l'ispezione da parte degli organi competenti e del Gestore.

2. Al fine di consentire operazioni d'ispezione o di prelievo dei campioni il pozzetto deve essere a tenuta stagna, facilmente accessibile e avere la dimensione riportata negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di autorizzazione ovvero deve avere le dimensioni stabilite in sede di istruttoria da parte della GORI e riportate nel provvedimento di autorizzazione.

Il pozzetto deve altresì essere idoneo a contenere, opportunamente protette e non suscettibili di manomissioni, le apparecchiature di analisi eventualmente prescritte all'atto dell'autorizzazione nel caso di attività industriali (tipo B.1 e B.2).

3. Il pozzetto e le apparecchiature contenute devono essere mantenute in perfetto stato di conservazione a cura e spese del titolare dello scarico.

Art.27 - Accessi ed ispezioni

Fatta salva la facoltà dell'autorità competente preposta a tali funzioni, la G.O.R.I. SpA è autorizzata ad effettuare ispezioni, controlli e prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

In tal senso, nel provvedimento finale di autorizzazione è possibile prescrivere, per scarichi di particolare rilevanza quanto previsto nell'art.52 del D.Lgs.152/99 nonché la esecuzione di prelievi e controlli anche periodici, da eseguirsi a cura dell'ARPAC o altro laboratorio qualificato con oneri a carico dell'interessato, da trasmettersi al Comune ed all'Ente Gestore .

Art.28 - Rilascio di certificazione attestante il regolare allacciamento alla rete fognaria pubblica.

Nel caso di richiesta di una certificazione attestante " il regolare allacciamento dell'attività che produce scarichi alla rete pubblica di fognatura" il richiedente deve inoltrare apposita richiesta indirizzata al Comune e trasmessa rispettivamente al Comune e alla GORI SpA..

Alla domanda deve essere allegata la ricevuta di versamento di Euro 25,00 a favore della G.O.R.I. S.p.A. quale contributo per spese di controllo e verifica.

La GORI SpA acquisita la richiesta effettua l'accertamento ed entro 20 gg. dal ricevimento comunica l'esito al Comune che, nel termine dei successivi 15 gg., provvede al rilascio della relativa certificazione ricettizia dell'accertamento operato dalla G.O.R.I. S.p.A..

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI
Ai sensi dell'art.49 del T.U. degli Enti Locali
D.lgs. 267/2000

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento dando atto che esso non comporta impegni di spesa.

Napoli _____

Il Direttore
Dott. Ing. Federico Lupoli

.....


RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio del Comune di Napoli dal _____ per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1), D.lgs. 267/2000).

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4), del T.U. EE. LL.,D.lgs.18/8/2000 N°267.

Napoli, li _____

IL DIRETTORE
Dott. Ing. Federico Lupoli

COMUNICAZIONE DELIBERAZIONI AL PREFETTO **(ART.135 T.U. EE. LL.)**

Comunicata al Prefetto di Napoli in data _____ prot. N° _____

Napoli, li _____

IL DIRETTORE
Dott. Ing. Federico Lupoli

CERTIFICATO DI EVENTUALE SOTTOPOSIZIONE A CONTROLLO **(art. 134 - comma 4° - T.U. EE. LL.-DLgvo18/8/2000 N°267)**

La presente deliberazione in data _____, con nota prot. _____, è stata inviata al CO.RE.CO.: essendo pervenuta in data _____, prot. _____ richiesta di attivazione del controllo di legittimità da parte di almeno ¼ dei consiglieri comunali; avendo il C.d.A. deliberato di sottoporre a controllo la deliberazione, come da votazione in dispositivo.

Napoli, li _____

IL DIRETTORE
Dott. Ing. Federico Lupoli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

decorsi, ai sensi dell'art.134, comma 3, T.U. EE. LL, dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;

oppure:

decorsi, ai sensi dell'art.134, comma 1, T.U.EE.LL., trenta giorni dalla trasmissione al CO.RE.CO.:

dell'atto;

dei chiarimenti o elementi integrativi richiesti;

senza che sia stata comunicata l'adozione del provvedimento motivato di annullamento;

avendo il CO.RE.CO. comunicato in data _____, con nota _____ di non aver riscontrato vizi di legittimità;

decorsi, ai sensi dell'art.127, comma 2, del T.U. degli Enti Locali, quindici giorni dalla trasmissione al CO.RE.CO.

Napoli, li _____

IL DIRETTORE
Dott. Ing. Federico Lupoli

ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Via S. Brigida n. 51 - 80133 Napoli

Disposizioni transitorie relative alle procedure di rilascio delle autorizzazioni allo scarico di reflui nella pubblica fognatura nei Comuni appartenenti all'A.T.O. n. 3 della Regione Campania, nelle more dell'emanazione della disciplina regionale ai sensi dell'art. 45 d.lgs. n. 152/1999 e ss. mm. ed ii., nonché nelle more dell'emanazione del Regolamento di cui all'art.16 del Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione di gestione e richiamato dagli artt. 33 e 45 d.lgs. n. 152/1999 e ss. mm. ed ii..

Napoli 9.07.03

Premesso che:

- a) dal 1 Ottobre 2002 la G.O.R.I. S.p.A., soggetto gestore dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 della Regione Campania, ha effettivamente avviato la gestione del Servizio idrico integrato (S.I.I.);
- b) il complesso e articolato programma di trasferimento delle gestioni in capo alla G.O.R.I. S.p.A. ha avuto in questi mesi un consistente sviluppo; ed infatti, attualmente, la G.O.R.I. S.p.A. gestisce 20 comuni e a partire dal 1^a gennaio 2004 è previsto il trasferimento di un ulteriore gruppo di 15 Comuni; la conclusione di tale programma di trasferimento avverrà, presumibilmente, nell'arco dei prossimi 18 mesi con il completo trasferimento delle restanti gestioni;
- c) con il trasferimento della gestione del servizio fognatura alla G.O.R.I. S.p.A. (fino ad oggi effettuata prevalentemente dai Comuni in economia), alcuni Comuni hanno sollevato il problema in ordine alla individuazione dell'Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per lo scarico in pubblica fognatura;
- d) il D.Lgs. n. 152/1999 è la nuova fonte normativa che disciplina la tutela delle acque dall'inquinamento; con esso sono recepite due direttive comunitarie: la direttiva 91/271/CEE sugli scarichi delle pubbliche fognature e la direttiva 91/676/CEE sulla protezione dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- e) obiettivo del nuovo decreto è quello di attuare la tutela delle acque utilizzando un approccio integrato che combini i limiti di emissione con i limiti di qualità ambientale. L'articolo 1 del decreto, infatti, stabilisce che il miglioramento generale delle acque, il raggiungimento dell'equilibrio del bilancio idrico e l'uso sostenibile e durevole delle risorse idriche, sono le finalità fondamentali su cui si basa la disciplina del settore. Gli strumenti mediante i quali ottenere tali risultati consistono nell'individuazione di obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici, nella tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi in riferimento a ciascun bacino idrografico, nella definizione di valori limite in relazione alla qualità del corpo recettore, nella definizione di misure idonee alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo e riciclo delle risorse idriche. Si evidenzia pertanto un nuovo approccio nella gestione e tutela delle acque che supera il limite della Legge n. 319/1976 (cd. legge "Merli") nell'ambito della quale non venivano considerati gli effetti sinergici tra i diversi scarichi e realizza la tutela dei corpi idrici puntando sia sui limiti agli scarichi che sui limiti di qualità dei corpi idrici. Conseguenza di ciò è che viene meno la unicità nella disciplina degli scarichi, stabilita dall'art. 9 della legge "Merli", in quanto adesso è la normativa di

riferimento è costituita anche dalle prescrizioni disposte dalle Regioni per la salvaguardia dei corpi idrici che vengono interessati dai singoli sversamenti. La disciplina degli scarichi pertanto diviene un elemento del disegno di tutela delle acque che segue uno schema, il cui punto di partenza è la fissazione di obiettivi di qualità di ciascun corpo ricettore e in funzione di questi sono definiti i parametri degli scarichi di acque reflue che in esso confluiscono sia in modo diretto che in modo indiretto; quindi, sintetizzando, la caratteristica forte del nuovo D.Lgs. n. 152/1999 sulle acque è la variazione dell'oggetto della nuova disciplina, rispetto alla abrogata legge Merli: la salvaguardia delle acque da un punto di vista quantitativo e qualitativo, mediante la disciplina degli scarichi;

- f) l'art. 2, lettera aa), D.lgs. n. 152/1999 definisce la "rete fognaria" come "...il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane...";
- g) l'art. 33 D.lgs. n. 152/1999 stabilisce che "...gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato e approvati dall'amministrazione pubblica responsabile..." (primo comma) e che "...Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purché osservino i regolamenti emanati dal gestore del servizio idrico integrato" (secondo comma);
- h) l'art.45 del D.lgs. n. 152/1999, come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 258/2000, disciplina espressamente, al comma 6°, la competenza in materia di rilascio delle autorizzazioni agli scarichi di acque reflue in reti fognarie, prevedendo che, "...salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia, ovvero al Comune se lo scarico è in pubblica fognatura";
- i) l'art. 49 del D.lgs. n. 152/1999 stabilisce al primo comma che "...L'autorità competente (rectius: Provincia o Comune) effettua il controllo degli scarichi sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli preventivi e successivi..."; mentre al secondo comma prevede che "...Fermo restando quanto stabilito al comma 1, per gli scarichi in pubblica fognatura l'ente gestore, ai sensi dell'articolo 26 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, organizza un adeguato servizio di controllo (interno) secondo le modalità previste nella convenzione di gestione...";
- j) l'art. 45, comma 4, stabilisce che "...in deroga al comma 1 gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del S.I.I;

- k) in base all'art. 1, lett. E, comma 1 del Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione di gestione, la G.O.R.I. non ha ancora approvato il Regolamento di cui all'art. 16 del suddetto Disciplinare Tecnico e richiamato, come sopra precisato, dagli artt. 33 e 45 d.lgs. n. 152/1999 e ss. mm. ed ii.;
- l) non avendo la Regione Campania ancora emanato alcuna (diversa) disciplina così come previsto dal precitato art. 45 del D.lgs. n. 152/1999, in materia di scarichi e correlative autorizzazioni restano ferme le disposizioni del Decreto legislativo in parola;
- m) in base all'art. 1, lett. E), comma 1 del Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione di gestione, la G.O.R.I. non ha ancora approvato il Regolamento di cui all'art. 16 del suddetto Disciplinare Tecnico e richiamato, come sopra precisato, dagli artt. 33 e 45 d.lgs. n. 152/1999 e ss. mm. ed ii.;

considerato che:

- n) alcuni Comuni dell'A.T.O. 3 della Regione Campania hanno manifestato la loro difficoltà a far fronte alle problematiche del rilascio delle autorizzazioni per gli scarichi nella rete fognaria;
- o) ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 36/1996, la G.O.R.I., nella sua qualità di gestore dell' A.T.O. 3 della Regione Campania, "*...Per assicurare la fornitura di acqua di buona qualità e per il controllo degli scarichi nei corpi ricettori...*" deve dotarsi "*...di un adeguato servizio di controllo territoriale e di un laboratorio di analisi per i controlli di qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori e nei depuratori ...*", restando ferme "*...le competenze amministrative e le funzioni di controllo sulla qualità delle acque e sugli scarichi nei corpi idrici stabilite dalla normativa vigente e quelle degli organismi tecnici preposti a tali funzioni...*";
- p) l'Ente d'Ambito, seppure ritiene che - in assenza di una diversa disciplina regionale - debba essere rispettata la vigente normativa di settore (in particolare, la Legge n. 36/1994 ed il D.Lgs. n. 152/1999), è intenzionato - in ossequio alle funzioni a cui è deputato - ad indicare delle disposizioni transitorie (così come indicate in epigrafe) di natura amministrativo-procedurale per agevolare l'attività dei Comuni in materia di rilascio delle autorizzazioni per gli scarichi nella rete fognaria; l'esigenza di prevedere tali disposizioni transitorie, è dettata dalle circostanze di cui ai precedenti punti j) e k);
- q) di conseguenza, la G.O.R.I., a mezzo della sua struttura di controllo descritta al precedente punto m), potrebbe collaborare fattivamente con i competenti organi del Comune e sotto la loro direzione, al fine di effettuare tutte le attività preliminari e

propedeutiche, così come previste dal d.lgs. n. 152/1999, per il rilascio delle autorizzazioni per gli scarichi nella rete fognaria;

r) in particolare, la G.O.R.I. potrebbe curare, in nome e per conto dell'Autorità competente, il Comune, la fase istruttoria (ivi inclusi accessi, ispezioni e tutte le attività previste dal Capo II del Titolo IV del d.lgs. n. 152/1999) della su indicata procedura;

tenuto conto che:

s) l'art. 45, comma 10, del d.lgs. n. 152/1999 stabilisce che *“Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande d'autorizzazione previste dal presente decreto sono a carico del richiedente. L'autorità competente determina, in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda. L'autorità stessa, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute”*;

t) conseguentemente, per dare attuazione a quanto previsto ai precedenti punti n), o) e p), la G.O.R.I., facendo seguito a precedenti intese con l'Ente d'Ambito, dovrà accordarsi con le Autorità competenti per il recupero ed il ristoro dell'impegno, delle spese e dei costi sostenuti per far fronte alle attività indicate nel predetto punto p);

Tutto ciò premesso, si individua di seguito uno schema di disposizioni transitorie in ordine alle procedure di rilascio delle autorizzazioni allo scarico di reflui nella pubblica fognatura nei Comuni appartenenti all'A.T.O. n. 3 della Regione Campania, nelle more dell'emanazione della disciplina regionale ai sensi dell'art. 45 d.lgs. n. 152/1999 e ss. mm. ed ii., nonché nelle more dell'emanazione del Regolamento di cui all'art.16 del Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione di gestione e richiamato dagli artt. 33 e 45 d.lgs. n. 152/1999 e ss. mm. ed ii..

Capo 1

Schema di disposizioni transitorie in ordine alle procedure di rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali e urbane nella pubblica fognatura.

ART.1 Oggetto del disciplinare

1. Il presente Disciplinare ha validità e si applica ai soggetti che producono e scaricano acque reflue industriali e urbane nella pubblica fognatura in quei Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) N°.3 "Sarnese-Vesuviano" della Campania, istituito con L.R. n° 14/1997, nei quali la gestione del servizio di fognatura sia stata assunta dalla G.O.R.I. S.p.A. ai sensi e per gli effetti della convenzione di gestione sottoscritta tra la stessa G.O.R.I. S.p.A. (d'ora in avanti, nel testo, anche "GORI", "Ente gestore" o "soggetto gestore" o "gestore") e l'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano il 30 settembre 2002.
2. Ai sensi dell'art.45, comma 4, del D.lgs. 152/99, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore;
3. Per quanto non previsto dal presente disciplinare si applicano le disposizioni di cui ai Decreti Legislativi n.152/1999 e n.258/2000, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.2 – Finalità del Disciplinare

In attuazione di quanto previsto dal D.Lgs.152/1999 e ss. mm. e ii. il presente disciplinare ha per oggetto l'organizzazione e la disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali e urbane in pubblica fognatura in attesa che la materia sia organizzata su una specifica base regolamentare conforme alla normativa vigente che possa recepire i definitivi chiarimenti anche da parte della Regione Campania.

Art.3 – L'Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura

1 I titolari di attività che producano scarichi di acque reflue industriali e urbane che si approvvigionano dall'acquedotto pubblico e/o da fonti autonome e che intendono allacciare le relative opere fognarie interne alla pubblica fognatura, devono richiedere apposita autorizzazione al Comune .

La richiesta, è presentata, rispettivamente al Comune e alla G.O.R.I. S.p.A. su apposito formulario predisposto da quest'ultima, unitamente alla documentazione richiesta.

2. Ai sensi di quanto disposto dall'art.45, commi 1 e 7, del D.Lgs. n.258/2000, tutti gli scarichi di acque reflue industriali e urbane devono essere preventivamente autorizzati e l'autorizzazione è valida per quattro anni dalla data del rilascio.

3. Non potranno allacciarsi altre parti degli insediamenti, attraverso l'allaccio autorizzato, ancorché della stessa proprietà; in ogni caso ampliamenti o modifiche delle reti interne sottese all'allaccio, dovranno essere assoggettati a preventiva autorizzazione comunale.

Art. 4 - Classificazione degli scarichi

Ai fini del presente Disciplinare gli scarichi di acque reflue sono distinti nelle seguenti categorie:

A)- Acque reflue domestiche: le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, e derivanti prevalentemente da metabolismo umano e da attività domestiche. Ai fini della classificazione i predetti scarichi vengono suddivisi in :

B)- Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzioni di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

Ai fini della classificazione i predetti scarichi vengono suddivisi in :

B.1) scarichi che confluiscono reflui fino a 750 mc/ annui;

B.2) scarichi che confluiscono reflui oltre 750 mc/ annui.

Tale valutazione deve essere eseguita preventivamente e tiene conto della attività esercitata.

C)- Acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, industriali e meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate e provenienti da agglomerato.

Art.5 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1)- La domanda di autorizzazione per lo scarico in pubblica fognatura indirizzata al Comune deve essere inoltrata rispettivamente al Comune e alla GORI S.p.A..

Alla domanda deve essere allegata la documentazione, di cui ai successivi articoli., unitamente alla ricevuta di avvenuto pagamento a GORI dei "contributi per spese di istruttoria nonché del deposito cauzionale".

La corretta compilazione della modulistica e la presentazione della documentazione necessaria nonché dei versamenti di cui sopra sono condizioni obbligatorie per il richiedente pena la procedibilità della stessa ritenendola nulla.

Art.6 PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

La G.O.R.I. S.p.A. entro 60 gg. dal ricevimento della domanda conclude la istruttoria ed esprime il proprio parere trasmettendo, entro il medesimo termine, le risultanze al Comune.

La G.O.R.I. potrà richiedere, nel corso della istruttoria, eventuali integrazioni. In tal caso il termine (60 gg) per la sua conclusione resta sospeso.

La GORI potrà indicare eventuali prescrizioni che saranno riportate nel provvedimento finale comunale.

Nei successivi trenta giorni. il Comune rilascia ovvero nega l'autorizzazione con apposito provvedimento finale, dando contestuale comunicazione del provvedimento all'interessato e alla GORI .

Art.7 Contributo alle spese di istruttoria

All'atto della presentazione della domanda di autorizzazione, l'interessato deve procedere al versamento delle somme indicate di seguito dovute rispettivamente per:

- 1)- Spese di istruttoria ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico in fogna,
- 2)- Deposito cauzionale relativo alla procedibilità della pratica;

La GORI sulla base delle spese sostenute provvede al relativo conguaglio restituendo o richiedendo all'utente l'eventuale differenza.

Copia della ricevuta dell'avvenuto versamento a favore della GORI sul c/c/p che la stessa indicherà, dovrà essere allegata alla documentazione .

Gli importi del contributo sono determinati come di seguito indicato:

1)- Spese di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in fogna:

1.a)- per gli scarichi del tipo B1 Euro 100,00 ;

1.b)- per gli scarichi del tipo B2 Euro 300,00 ;

1.c)- per gli scarichi del tipo C Euro 300,00

2)- deposito cauzionale provvisorio relativo alla procedibilità della pratica

2.a)- per gli scarichi del tipo B 1 Euro 200,00;

2.b)- per gli scarichi del tipo B 2 Euro 400,00;

2.c)- per gli scarichi del tipo C Euro 400,00;

3)- Nel caso di rinnovo dell'Autorizzazione è dovuto esclusivamente il contributo per spese di istruttoria nella stessa misura prevista al capo 1) e precisamente:

3.a)- per gli scarichi del tipo B1 Euro 100,00 ;

3.b)- per gli scarichi del tipo B2 Euro 300,00 ;

2.c)- per gli scarichi del tipo C Euro 300,00;

Art.8 - Documentazione richiesta per la domanda di Autorizzazione

1. La domanda di Autorizzazione allo scarico nella rete pubblica di fognatura dovrà essere corredata dai seguenti documenti :

1.1 per lo scarico delle acque reflue industriali del tipo B.1:

a) la relazione tecnica con la descrizione dell'impianto e le finalità da conseguire;

b) planimetria in scala adeguata indicante tutti i manufatti previsti per la fognatura e la tombinatura all'interno della proprietà privata, nonché le opere necessarie da realizzare su suolo pubblico o di altri proprietari per completare il collegamento con la rete fognaria;

c) eventuale entità della superficie parzialmente e totalmente impermeabilizzata e quindi che interessata lo sversamento in fognatura ;

d) la concessione di servitù ed il consenso dei proprietari interessati nei casi in cui la condotta prevista debba passare su altre proprietà. Nei confronti di questi proprietari, il Comune e la GORI non assumono nessuna responsabilità ed onere derivante dal servizio prestato;

e) dimostrazione della fonte di approvvigionamento della risorsa idrica (bolletta di fornitura) e/o concessione fonte autonoma.

f) documentazione tecnica che specifichi:

1)caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico;

2)quantità d'acqua da prelevare nell'anno solare;

- 3) quantità di reflui da scaricare in un anno;
- 4) descrizione e identificazione del pozzetto previsto per il prelievo ed il controllo;
- 5) mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nel sistema di scarico;
- 6) sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di ammissione.

1.2 per lo scarico delle acque reflue industriali di tipo B.2 :

- a) la relazione tecnica con la descrizione dell'impianto e le finalità da conseguire;
- b) planimetria in scala adeguata indicante tutti i manufatti previsti per la fognatura e la tombinatura all'interno della proprietà privata, nonché le opere necessarie da realizzare su suolo pubblico o di altri proprietari per completare il collegamento con la rete fognaria;
- c) eventuale entità della superficie parzialmente e totalmente impermeabilizzata e quindi che interessa lo sversamento nella fognatura;
- d) la concessione di servitù ed il consenso dei proprietari interessati nei casi in cui la condotta prevista debba passare su altre proprietà. Nei confronti di questi proprietari, il Comune e la GORI non assumono nessuna responsabilità ed onere derivante dal servizio prestato;
- e) dimostrazione della fonte di approvvigionamento della risorsa idrica (bolletta di fornitura) e/o concessione fonte autonoma.
- f) contratto con ditta autorizzata per lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi, nonché umidi (fanghi), questi ultimi derivanti dal trattamento dei reflui prima della immissione in fognatura (chiarificatori o depuratori);
- g) i livelli ed il dimensionamento delle opere nonché le sezioni in scala adeguata delle opere più importanti, in modo da consentire ogni valutazione sulla validità tecnica dell'impianto;
- h) documentazione tecnica che specifichi:
 - 1) caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico;
 - 2) quantità d'acqua da prelevare nell'anno solare;
 - 3) quantità di reflui da scaricare nell'anno solare;
 - 4) descrizione e identificazione del pozzetto previsto per il prelievo ed il controllo;
 - 5) mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nel sistema di scarico;
 - 6) sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite;
 - 7) eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi, ove richiesto;

1.3 per lo scarico delle acque reflue urbane di tipo C:

- a) la relazione tecnica con la descrizione degli impianti ;

- b) planimetria in scala 1:100 indicante tutti i manufatti previsti per le reti di fognature e le tombature, nonché le opere necessarie da realizzare su suolo pubblico per completare il collegamento con la rete fognaria pubblica;
- c) eventuale entità della superfici parzialmente e totalmente impermeabilizzate e quindi che interessano lo sversamento nella fognatura;
- d) i livelli ed i dimensionamenti delle opere nonché le sezioni in scala 1:10 delle opere più importanti, in modo da consentire ogni valutazione sulla validità tecnica della rete;
- e) Eventuali autorizzazioni e permessi relativi alla realizzazione della rete ;
- f) dimostrazione delle fonti di approvvigionamento della risorsa idrica (bollette di fornitura) e/o concessione fonte autonoma.
- g) contratto con ditta autorizzata per lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi, nonché umidi (fanghi), questi ultimi derivanti dal trattamento dei reflui prima della immissione in fognatura pubblica (chiarificatori o depuratori);
- h) documentazione tecnica che specifichi:
 - 1) caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico;
 - 2) quantità d'acqua da prelevare nell'anno solare;
 - 3) punto previsto per il prelievo al fine del controllo;
 - 4) sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse;
 - 5) mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nel sistema di scarico;
 - 6) sistemi di depurazione utilizzato per conseguire il rispetto dei valori limite di ammissione;
 - 8) eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi, ove richiesto;

1.4 Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla Tab. 3/A dell'all. 5 del D. Lgs 152/99, la domanda deve indicare anche:

- a) la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione ovvero la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico;
- b) il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo.
- c) per gli scarichi contenenti sostanze di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 dovranno essere garantiti le quantità e qualità delle strumentazioni di controllo in automatico delle relative sostanze.

Art.9 Richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione

Le autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali e urbane devono essere rinnovate

nei termini previsti dal D.lgs.152/99, con provvedimento espresso a seguito di esplicita richiesta di rinnovo.

Il rinnovo dell'autorizzazione deve essere richiesto 12 mesi prima della scadenza.

Le procedure di presentazione e la documentazione prevista ed allegate alle domande di rinnovo delle autorizzazioni sono le stesse di quelle previste per le nuove autorizzazioni, fatta salva la possibilità da parte di GORI di richiedere documentazione integrativa anche mediante ricorso all'autocertificazione, circa le seguenti condizioni:

- 1) il permanere delle caratteristiche quali - quantitative dello scarico di cui alla precedente autorizzazione;
- 2) il rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente Autorizzazione;

Art.10 Voltura dell'Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.

Nei casi in cui si verificano variazioni del titolare dell'autorizzazione, l'interessato sarà tenuto a segnalare tali variazioni mediante apposita istanza al Sindaco entro 60 giorni dall'avvenuta variazione affinché il Comune possa provvedere alla prevista volturazione comunicandola a GORI.

Capo 2

NORME TECNICHE E MODALITA' PER GLI ALLACCIAMENTI

NELLA PUBBLICA FOGNATURA

Le presenti norme tecniche e le modalità di allacciamento nella pubblica fognatura ivi compreso la determinazione degli importi relativi al contributo per le spese di allacciamento, sono determinati in via transitoria fino all'emanazione da parte del gestore del regolamento di utenza

Art.11 - La richiesta di allacciamento

I titolari di attività che producano scarichi e che intendono allacciare le relative opere fognarie alla pubblica fognatura, devono presentare apposita "richiesta di allacciamento" alla G.O.R.I. S.p.A., secondo apposite modulistiche fornite e predisposte da quest'ultima .

11.1 Allacciamento di scarichi di acque reflue domestiche (tipo A)

Gli scarichi di acque reflue domestiche nelle more della definizione della specifica disciplina regionale, sono sempre autorizzabili previa presentazione della relativa documentazione .

Per gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti cioè da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, e derivanti prevalentemente da metabolismo umano e da attività domestiche, la richiesta deve essere corredata dai seguenti documenti, in duplice copia .:

- a) la relazione tecnica con la descrizione dell'impianto ;
- b) planimetria in scala 1:100 indicante tutti i manufatti previsti per la fognatura e la tombinatura all'interno della proprietà privata, nonché le opere necessarie da realizzare su suolo pubblico o di altri proprietari per completare il collegamento con la rete fognaria;
- c) il numero degli appartamenti o delle persone servite dall'impianto privato di fognatura;
- d) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi di legge attestante la non presenza nello scarico di reflui provenienti da attività che danno luogo a scarichi di acque reflue industriali;
- e) il dimensionamento delle opere nonché le sezioni in scala idonea delle opere e dei manufatti da realizzare
- f) Entità delle superfici parzialmente o totalmente impermeabilizzate ;

11.2 Allacciamento di scarichi di acque reflue industriali e urbane (tipi B1, B.2 e C)

Per gli scarichi di acque reflue industriali e urbane alla "richiesta di allacciamento" deve

essere allegata l'autorizzazione rilasciata dal Comune;

Art.12 Procedure di rilascio del permesso di allaccio alla pubblica fognatura

La G.O.R.I. S.p.A. entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta rilascia il permesso di allaccio alla pubblica fognatura. La relativa comunicazione è inviata all'interessato e al Comune.

La GORI potrà anche indicare eventuali prescrizioni tecniche.

Art.13 Contributo alle spese di allacciamento

All'atto della presentazione della " richiesta di allacciamento" l'interessato deve provvedere a versare alla GORI SpA la somma prevista nella misura forfettaria di seguito indicata quale contributo alle spese di controllo della corretta esecuzione dell'allacciamento alla pubblica fognatura.

Copia della ricevuta dell'avvenuto versamento a favore della GORI sul c/c/p che la stessa indicherà, dovrà essere allegata alla documentazione .

Gli importi del contributo sono i seguenti :

1)- contributo alle spese di controllo della corretta esecuzione dell'allacciamento alla fognatura pubblica

a)- per gli scarichi del tipo A (domestici)	<u>Euro 10,00 ;</u>
b)- per gli scarichi del tipo B.1 (Industriali)	<u>Euro 50,00;</u>
c)- per gli scarichi del tipo B.2 (Industriali)	<u>Euro 100,00;</u>
c)- per gli scarichi del tipo C (Urbani)	<u>Euro 100,00 ;</u>

Art.14 Comunicazione di inizio dei lavori per la realizzazione dell'allaccio in pubblica fognatura

1. Al fine di agevolare i controlli sulla corretta esecuzione dei lavori, successivamente all'ottenimento della prescritta autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura - per gli scarichi di acque reflue industriali e urbane- e, successivamente all'ottenimento del permesso - per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue domestiche -, gli interessati devono comunicare per iscritto al Comune ed al Gestore, con preavviso di almeno 20 giorni, l'inizio dei lavori di realizzazione dell'allaccio in pubblica fognatura indicando il nome dell'impresa incaricata e del Direttore dei lavori.

2. La responsabilità della esecuzione dei lavori in oggetto è a carico del titolare dello scarico, dell'impresa incaricata dei lavori, nonché del Direttore dei lavori.

Art.15 - Esecuzione delle opere di allaccio

1 Le opere di allaccio alla fognatura di competenza GORI, devono essere eseguite secondo gli schemi e le specifiche tecniche stabilite dal Gestore. I lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte dal richiedente che ne ha la responsabilità civile e penale in ordine alla realizzazione delle opere.

2. Sono a carico del richiedente tutte le spese per l'esecuzione dell'allaccio, compresi l'eventuale rottura e il ripristino della sede stradale nonché eventuali rifacimenti od opere di protezione relative ad altri servizi o strutture esistenti nel sottosuolo.

3 I lavori di allacciamento dovranno essere conformi alle modalità esecutive autorizzate ed alle prescrizioni delle presenti norme tecniche. Il titolare del permesso di allaccio e il Direttore dei Lavori sono responsabili della vigilanza e della regolare esecuzione dei lavori stessi, nonché di tutte le incombenze previste dalle norme di sicurezza dei lavoratori.

Art.16 Opere di allacciamento eseguite in contrasto con le prescrizioni

Se i lavori di allacciamento su insindacabile giudizio della GORI SpA non risultano conformi alle presenti norme tecniche ed alle eventuali prescrizioni del gestore il titolare dello scarico dovrà apportare le necessarie modifiche entro il termine di gg.15 dalla comunicazione dell'avvenuta infrazione. In mancanza il permesso all'allacciamento può essere annullato.

Art.17 - Prescrizioni tecniche per gli allacciamenti

1. Per le immissioni nella rete fognaria di competenza GORI il titolare del permesso dovrà utilizzare preferibilmente i pozzetti già esistenti e predisposti durante la costruzione della fognatura. In mancanza di apposito pozzetto esistente si dovranno prevedere apposite opere di collegamento alla rete pubblica.

2. In nessun modo la nuova immissione in pubblica fognatura deve arrecare intralcio al suo deflusso naturale. L'inclinazione della canalizzazione immettente non dovrà essere inferiore al 5%. L'angolatura di immissione della condotta rispetto alla pubblica fognatura non dovrà essere superiore a 20 gradi salvo casi di particolari di impraticabilità tecnica. La condotta di immissione non dovrà provocare anse né fuoriuscire dalla superficie interna cloacale della pubblica fognatura onde evitare ristagni e ammassamenti.

3. Qualora non risultassero disponibili imbocchi predisposti, si dovrà procedere alla

formazione di un apposito pozzetto ispezionabile e del relativo collegamento che avverrà attraverso un idoneo foro nella condotta fognaria. L'innesto della tubazione dovrà avvenire a regola d'arte in modo da evitare qualsiasi sporgenza all'interno del condotto fognario e garantire una perfetta tenuta idraulica. Dovranno essere adottate tutte le misure di protezione per evitare l'immissione di corpi estranei nelle condotte.

4. Onde evitare l'accumulo dei cosiddetti biogas, derivanti dalla metabolizzazione e catabolizzazione di sostanze organiche in fermentazione per accumulo statico dei liquami all'interno dei pozzetti di ispezione per periodi prolungati, dovrà essere previsto uno sfogo con valvola di sfiato opportunamente tarata.

5. In presenza di tubazioni fognarie pubbliche di particolari materiali (PRFV, PE o spiralato, etc) che non consentano la realizzazione di innesti mediante foro, gli innesti dovranno essere realizzati in corrispondenza di pozzetti o altri punti appositamente predisposti, anche se non corrispondenti alla posizione di uscita della fognatura privata dalla proprietà.

6. Le tubazioni di allaccio in sede stradale seguiranno normalmente il corso più breve tra il condotto di discesa e il punto di attacco alla rete fognaria pubblica. Il tracciato delle suddette tubazioni nonché il punto e le modalità di allaccio sono definite nel progetto tecnico proposto dal richiedente su cui GORI si esprimerà.

7. Il profilo delle tubazioni di allaccio sarà posizionato in modo da garantire in normali condizioni di esercizio, lo scarico a gravità nella rete fognaria di tutti gli scarichi ubicati a livello superiore del piano stradale.

8. Su motivata richiesta del titolare dello scarico e in situazione di adeguata profondità del collettore fognario ricevente, possono essere consentiti allacciamenti più profondi che raccolgano anche scarichi inferiori al piano stradale, purché il titolare dello scarico prenda tutte le misure atte ad evitare rigurgiti nella propria rete interna e allagamenti, dei quali risulterà comunque responsabile unico.

9. Per gli scarichi appartenenti alle categorie B.1 e B.2 il permesso all'allacciamento può prevedere che i reflui, opportunamente depurati e comunque conformi ai parametri previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs 152/99, possano essere scaricati unitamente a quelli civili e meteorici, direttamente in fognatura, utilizzando un'unica immissione, purché a monte dell'immissione siano previsti pozzetti di ispezione e di misura. Le acque pluviali dovranno essere separate da quella di commistione delle nere e sfociare unicamente nel condotto delle acque bianche della pubblica fognatura gestita dal Comune. Prima dell'immissione nella rete fognaria privata nella rete pubblica, deve essere realizzato un pozzetto nel quale confluiscono

unicamente tutte le acque provenienti da processi tecnologici. Detto pozzetto deve avere dimensioni tali da permettere un agevole prelievo ed avere le caratteristiche previste per legge (piombatura).

Art.18 - Proprietà dei condotti di allacciamento e relativa manutenzione

Le tubazioni di allaccio nella sede stradale restano di esclusiva proprietà demaniale; al privato che le utilizza spetta il controllo della funzionalità idraulica e la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art.19 - Interventi sui condotti di allacciamento

Gli interventi sulle tubazioni di allaccio degli utenti in sede stradale saranno direttamente eseguite dall'utente a proprie cure e spese.

Art.20 - Divieto di estensione degli allacciamenti

I proprietari degli impianti privati di fognatura collegati con la rete fognaria non possono consentire ad altri di immettere negli impianti stessi i propri scarichi in assenza delle specifiche autorizzazioni previste dalle presenti norme.

Art.21 - Messa fuori servizio di vecchi allacciamenti

Qualora, a causa della demolizione di edifici, vengano messi fuori servizio allacciamenti esistenti, il proprietario ha l'obbligo di comunicare tale evenienza indicando l'inizio dei lavori con anticipo di almeno 15 giorni e di sigillare il condotto di allacciamento alla fognatura pubblica.

Art.22 - Allacciamenti provvisori di cantiere

1. Al fine di evitare l'inquinamento del suolo sul quale si vuole erigere o ristrutturare un fabbricato, è possibile consentire al titolare del cantiere una o più immissioni nella fognatura urbana, ove esista, per scarico provvisorio di servizi igienici per gli operai addetti ai lavori.

2. Gli allacciamenti per tale scarico provvisorio dovranno essere individuati a cura del proprietario dello stabile, tra quelli destinati a servire in modo definitivo il fabbricato e seguono le regole di cui alle presenti norme.

Art.23 - Impianti privati di fognatura negli edifici; norme di buona tecnica

1. I tubi per il convogliamento delle acque usate all'interno degli edifici devono essere

COMUNE DI SORRENTO
Provincia di Napoli

OGGETTO: Legge 36/94 e L.R. 14/97 e ss.mm. e ii. – Schema di disposizioni transitorie in ordine alle procedure di rilascio delle autorizzazioni allo scarico di reflui nella pubblica fognatura.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere favorevole.

Li, _____

Il Titolare della P.O. delegato per il
Servizio Ambiente e Manutenzione
(Rag. Aniello Cacace)

Aniello Cacace

COMUNE DI SORRENTO
Provincia di Napoli

Seduta di Consiglio Comunale del 3 MAR. 2004

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Legge 39/94 e L.R. e ss.mm. e ii. – Schema di disposizioni transitorie in ordine alle procedure di rilascio delle autorizzazioni allo scarico di reflui nella pubblica fognatura

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Ar. 49 del Decreto Legislativo n.267 del 18.8.2000)

Si esprime parere favorevole.

Sorrento, 17-12-2003


IL DIRIGENTE DEL II DIP.
(Dott. M. ANACORE)

COMUNE DI SORRENTO
Provincia di Napoli

Seduta di Consiglio Comunale del 3 MAR. 2004


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : - Legge 36/94 e L.R.14/97 e ss.mm. e ii. – Schema di disposizioni transitorie in ordine alle procedure di rilascio delle autorizzazioni allo scarico di reflui nella pubblica fognatura.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Ar. 49 del Decreto Legislativo n.267 del 18.8.2000)

Si esprime parere favorevole.

Sorrento, 15.9.2003

IL DIRIGENTE DEL I° DIP.
(Dott. Antonio GRAMMARINO)



COMUNE DI SORRENTO

PROVINCIA DI NAPOLI

VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 03 MARZO 2004

possibile, abbiamo problemi per quanto riguarda la base anagrafica come dicevo prima. Io ho chiesto di sapere se era arrivata questa richiesta e per quale motivo non era stata data risposta, non ho avuto ancora risposta. Che fine fanno gli atti che vengono trasmessi al Comune in base all'articolo 18 della legge 47 dell'85, cioè la legge sul condono, tutti gli atti di trasferimento delle proprietà vengono trasmessi dopo la registrazione al comune, dove vanno questi atti dove stanno nascosti o dove stanno sotterrati, oppure in che misura si è tenuto conto di questo. Io penso... se mi volete togliere la parola io ve la do immediatamente!

IL PRESIDENTE - Non è attinente all'argomento.

CONSIGLIERE ERCOLANO - Riguarda l'organizzazione dell'Ufficio Tributi, per il quale ci siamo ridotti a fare un condono che non era necessario, questo è il problema, perché anche ritornando al discorso dell'Istituto dell'Autotutela è chiaro che la garanzia, la certezza di stare nel giusto da parte del Comune non esiste, però, perché si può tener conto delle dimostranze dei cittadini o no? Allora il legislatore perché ha tirato in mezzo quest'istituto, proprio per evitare di fare aumentare il contenzioso, e noi sappiamo che cosa significa, perché poi il Comune si dovrebbe costituire, dovrebbe fare un fascicolo, dovrebbe delegare una persona a costituirsi, e quanto ci costa ulteriormente questo? Allora prendere atto delle rimostranze dei cittadini ed eliminare questo contenzioso, vi ringrazio.

IL PRESIDENTE - Passiamo alla votazione, chi è favorevole? Scusa siamo già in votazione!

CONSIGLIERE SCHISANO - No, no, io voterò contro il provvedimento, ritengo chiaramente per quanto riguarda i condoni continuare... certo serve a fare cassa, dal punto di vista del provvedimento serve a fare cassa nell'immediato, però chiaramente danneggia, tra virgolette, chi nel tempo ha adempiuto a quelli che sono i suoi doveri di contribuente, e quindi è proprio una questione di principio al di là di quello che poi sarà il provvedimento che recupererà magari una parte dei soldi a breve, e quindi voterò contro.

IL PRESIDENTE - Chi è favorevole?

IL SEGRETARIO GENERALE - 11 favorevoli.

IL PRESIDENTE - Chi è contrario?

IL SEGRETARIO GENERALE - Due contrari.

IL PRESIDENTE - Un astenuto, dunque allora torniamo al sette.

- Schema di disposizioni transitorie in ordine alle procedure di rilascio delle autorizzazioni allo scarico di reflui nella pubblica fognatura -

IL SINDACO - Allora io vi do lettura del provvedimento che penso abbiate avuto notificato. In sostanza due parole per spiegare un attimino di che cosa si tratta, come voi sapete con Legge Regionale è stato

istituito una autorità di bacino nel nostro territorio che è l'ATO, nell'ambito dell'ATO con il quale si va a definire i rapporti e le competenze nella Regione Campania, purtroppo nel definire tutte queste competenze qualcuna non è stata definita nella maniera più appropriata, tra queste competenze vi è quella che riguarda la autorizzazioni agli allacci fognari. È una situazione che vede impegnata l'Amministrazione con una serie di richieste alla Regione Campania di provvedere a chiarire quali debbono essere i rapporti tra l'ATO lì dove opera e quindi nel nostro territorio per il tramite della GORI e i comuni che ne fanno parte, perché volendo interpretare la legge secondo quando hanno fatto alcuni tecnici consulenti del Comune la competenza dovrebbe essere esclusivamente dell'ATO, quindi anche quella al rilascio delle autorizzazioni allo allaccio fognario e la verifica della qualità delle stesse. L'ATO invece sostiene che la Regione Campania nel fare questo disciplinare non le abbia conferito questa diciamo competenza. Ragion per cui tutti i comuni della Penisola Sorrentina, io penso che noi siamo uno degli ultimi, cioè Sant'Agnello ha deliberato, Massa ha deliberato, Piano di Sorrento ha deliberato, sicuramente questi tre comuni hanno deliberato, noi dovremmo deliberare diciamo una sorta di regolamentazione che sarà efficiente ed efficace fin quanto la Regione Campania non andrà con maggiore chiarezza a disciplinare questa competenza in capo a chi va, se in capo al Comune o in capo alla GORI e per esso all'ATO, con questo disciplinare in sostanza si ritiene che l'istruttoria tecnica delle pratiche debba essere fatta dalla GORI, mentre non la autorizzazioni e poi ultima una volta acquisita il parere della GORI debba essere rilasciata dal Sindaco di Sorrento, quindi in sostanza io vi invito a votare la presente proposta che è appunto di prendere atto ed approvare lo schema delle disposizioni transitorie appunto, nel mentre la Regione non chiarisce meglio. Riferito alle procedure di rilascio delle autorizzazioni allo scarico d'acque reflue in pubblica fognatura, già approvato dal consiglio d'amministrazione dall'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano con delibera n. 10 del 9 luglio 2003, di sospendere l'efficace del precedente regolamento per la raccolta, convogliamento, e smaltimento delle acque bianche e nere, approvato con delibera comunale n. 17 del 28.6.2003 per la sola parte ovviamente in contrasto con la norma transitoria. In considerazione dell'urgenza di provvedere, si formula altresì la proposta di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 eccetera. Ovviamente ci sono tanti cittadini che stanno aspettando una risposta perché allo stato tra l'Ente e d'Ambito e il Comune ci si sta un po' scontrando su chi è poi la titolarità dell'autorizzazione. Ora con questo regolamento di tipo transitorio noi ribadiamo, che l'istruttoria spetta a loro dal punto di vista tecnico, avendone le professionalità, perché l'istruttoria non può prescindere anche dalla qualità dell'immissione in fogna e una volta acquisita l'istruttoria, un po' come le autorizzazioni sanitarie dove è l'ASL che fa le istruttorie, una volta acquisita l'istruttoria la autorizzazioni resta in capo al Sindaco della città. Io penso di aver illustrato.

CONSIGLIERE ACAMPORA - Caro Sindaco io mi trovo in una situazione un poco imbarazzante per quanto riguarda l'allacciamento alle fogne, in quanto vengo esattamente dal morto, cioè io ho un locale a Sant'agnello e ho chiesto l'autorizzazione al comune per essere attaccato alle fognature. Dopo sette mesi, sette, ancora non si sa se è competenza del comune a rilasciare l'autorizzazione o della GORI, però il comune chiede di pagare per essere allacciato alle fognature, come lo chiederà o lo chiede anche la GORI, però ancora non si sono messi d'accordo in che modo ti devi attaccare, in più siccome esiste un'autorizzazione sanitaria che è valida quattro anni, ogni quattro anni tu ti devi adeguare, se la tua

autorizzazione è scaduta nel frattempo tu sei fuorilegge o ti adegui. Anche oggi se la tua autorizzazione sanitaria avendo un esercizio che è stato fatto nel 2000...

IL SINDACO - ... siamo d'accordo è questo che volevo dire, allo stato non solo chi deve fare l'allacciamento ma chi deve fare il rinnovo dell'allacciamento non sa chi è il titolare all'emissione del provvedimento, questo provvedimento, che è già stato fatto a Sant'agnello qualche giorno fa, chiarisce il rapporto e stabilisce in via transitoria che l'istruttoria sulla pratica la dovrà fare la GORI, nel senso l'ufficio della GORI dirà se lo scarico è a norma o non è a norma, dopodiché sarà il sindaco e quindi il comune a rilasciare l'autorizzazione. Di casi come il tuo ce n'a centinaia, da otto mesi il Comune di Sorrento non ha potuto rilasciare nessuna nuova autorizzazione, questo provvedimento serve a sbloccare questa situazione in via transitoria che è...

CONSIGLIERE ACAMPORA - ... però siccome non avevo ancora terminato, lei mi ha tolto la parola, e credo anche io com'è ha detto il consigliere Ercolano dobbiamo pur dire qualche cosa e non fare solo la presenza, deve ascoltare pazientemente che io finisco, permette!

IL SINDACO - Certamente, a disposizione!

CONSIGLIERE ACAMPORA - Allora ritornando al problema, esiste un altro tipo d'imbroglione che viene fatto a Sorrento, come in altri comuni limitrofi. Tutti quelli che hanno fatto un abuso edilizio, il proprietario che ha fatto l'abuso ha dato in fitto la casa, l'affittuario va alla GORI e si fa dare una dichiarazione che non ha fatto nessun abuso edilizio, e gli attaccano l'acqua...

IL SINDACO - Perché la GORI fa le dichiarazioni?

CONSIGLIERE ACAMPORA - ... si devi fare una dichiarazione dove tu non hai fatto...

IL SINDACO - ... ma di parte! Non è della GORI, tu dici la GORI...

CONSIGLIERE ACAMPORA - ... per farti attaccare ti chiede un'autorizzazione che tu non hai fatto nessun abuso edilizio...

IL SINDACO - ... una dichiarazione

CONSIGLIERE ACAMPORA - ... una certificazione, una dichiarazione, però siccome l'affittuario non ha fatto nessun abuso edilizio ma chi lo ha fatto, è a monte, siccome non c'è controllo si stanno attaccando tutti quanti facendo figurare una terza persona.

IL SINDACO - ... e questa è una cosa giusta.

CONSIGLIERE ACAMPORA - ... non è una cosa giusta, vede caro Sindaco se mi lascia parlare qual cosa giusta la capisce anche lei, ho finito.

IL PRESIDENTE - Grazie consigliere, possiamo considerare un contributo quest'indicazione.

CONSIGLIERE SCHISANO - Volevo chiedere una cosa relativamente alla GORI...(cambio cassetta)... dall'ATO comunque c'è stata una trattativa diretta per la cessione del servizio idrico integrato, ora cioè quello che mi domando noi andiamo a dare in affidamento insomma alla GORI la preparazione di tutte le pratiche relative all'allaccio alla fognatura, quando la GORI comunque è in questo momento un soggetto che dovrà avere un termine, per cui andiamo fare una cosa in un regime transitorio andiamo a fare un'altra cosa in un regime transitoria, cioè risolviamo il problema per quando tempo... ha un incarico a termine secondo quello che dice la finanziaria, quindi io chiedo al Segretario possiamo fare una cosa del genere di andare comunque ad affidare un incarico di questo tipo...

SEGRETARIO GENERALE - Allora noi siamo nell'ambito ottimale, il soggetto attuatore nell'ambito ottimale è la GORI, adesso i rapporti come sono stati scelti da GORI o chi per esso si verrà a sostituire la GORI, a noi non ci interessa, noi possiamo entrare in quelli che sono i rapporti ATO, Ambito Territoriale Ottimale, e il suo braccio operativo. Le norme transitorie le facciamo proprio perché c'è una normativa Regionale che equivoca, le norme transitorie servono soprattutto per i cittadini di Sorrento a sbloccare una situazione che chiaramente deve essere definita in tempi brevi, la finanziaria parla del 2006, Le norme transitorie che noi stiamo facendo questa sera dovrebbero essere quando meno per massimo sei mesi, un anno, ma poi dovremmo andare a regime, cioè la GORI dovrà sostituire in tutto e per tutto il comune di Sorrento in questo campo, o la GORI o un altro soggetto che l'ATO individuerà.

IL PRESIDENTE - Ci sono altri interventi? Sindaco io vorrei personalmente proporre una cosa, siccome questa è una norma transitoria e noi sappiamo che la tendenza delle norme transitorie qui in Italia è diventata definitiva insomma, allora io vorrei porre una data alla quale se non si è verificato, diciamo un fatto determinante dell'evasione del regolamento da parte dell'Ente Regionale, allora noi torniamo sull'argomento e riesaminiamo il tutto, quindi apponendo una data, una scadenza precisa alla validità di questa norma transitoria che...

IL SINDACO - ... diciamo sei mesi.

IL PRESIDENTE - ... diciamo sei mesi.

IL SINDACO - ... e poi io ritenevo, se lei mi consente, anche utile fare nostro del Consiglio Comunale l'indicazione del consigliere Acampora, non ovviamente nella convenzione ma a parte chiedere, Segretario appuntate, all'ARIPS che venga acquisita dichiarazione di parte, alla GORI, non solo dell'inquilino ma anche del proprietario sul fatto che negli immobili non ci siano stati interventi edilizi abusivi.

IL PRESIDENTE - Allora poniamo in votazione con l'apposizione di un termine alla validità di questa normativa, di sei mesi, per cui fra sei mesi o si deciderà una eventuale proroga, oppure si varierà la cosa, perché certamente dal l'attuazione di questa delibera dovremo sperimentare molte cose utili. Va bene allora poniamo in votazione, con questo termine di scadenza, sei mesi da oggi. Chi è favorevole, contrari, astenuti.

IL SEGRETARIO GENERALE - 15 favorevoli.

IL PRESIDENTE - **Punto otto all'ordine del giorno** - Schema Regolamento per la concessione in uso o in convenzione degli impianti sportivi comunali - La parola all'Assessore Scarpati.

ASSESSORE SCARPATI - Allora sulla scorta della relazione istruttoria, consigliere Terminiello allegato al presente atto riferisco, che l'ex consigliere comunale dottor Luigi Cuomo, presentò la proposta di regolamento generale per la regolamentazione dell'uso delle palestre e degli impianti sportivi. Il regolamento si pone come obiettivo quello di fornire uno strumento agli uffici per poter assegnare le strutture sportive in maniera da garantire la maggior fruibilità a tutte le società sportive. Il regolamento definisce due modalità di affidamento degli impianti sportivi, la concessione in uso per spazi e orari prestabiliti e l'affidamento dell'impianto per convenzione. Nel primo punto per quanto riguarda la concessione in uso per orari prestabiliti, il regolamento pone delle direttive per l'assegnazione delle fasce orarie a tutte le società che ne facciano richiesta nei tempi e nei modi previsti, per ogni impianto il Comune applicherà delle tariffe orarie che le società concessionarie dovranno pagare per poter accedere agli impianti. Tale tariffa naturalmente scaturiranno da un piano finanziario che terrà conto delle spese sostenute da noi del Comune per la gestione dell'impianto stesso, mi riferisco alla manutenzione, alla pulizia, alla fornitura di acqua calda, di elettricità. Il Comune quindi a fronte di un pagamento minimo per la fruizione dell'impianto si impegna a garantire che la struttura sia pulita e sempre funzionante, cosa importante dal momento che la maggior parte delle strutture concesse sono anche in strutture scolastiche, cioè la mattina i nostri figli rimangono negli stessi impianti e devono trovare i vani perfettamente igienici. Nei criteri per l'assegnazione si è tenuto conto delle specificità dell'impianto rispetto alla disciplina sportiva che s'intende svolgere nell'impianto, dei meriti della società, come accennava il Sindaco prima, delle fasce di età impegnate. La seconda ipotesi pure attuabile tramite questo regolamento generale, potrebbe essere per alcune strutture il Comune potrà valutare la possibilità di stipulare una convenzione per la gestione totale delle impianti, con una società o un soggetto diverso dal Comune. In questo caso il regolamento stesso pone dei vincoli alla convenzione da stipulare, quindi secondo me rispetto al passato e concludo, anche dove vedeva impegnato il mio collega Assessore Rino Fattorusso con la passata amministrazione di centrosinistra, noi siamo andati sempre tramite degli affidamento... ecco qua sulle società che più rispondevano a un livello professionistico al buon nome della società. Adesso con questo lavoro che è stato fatto anche con la partecipazione di tutti i capogruppo sia di maggioranza che di minoranza, abbiamo raggiunto questa intesa che pongo alla vostra approvazione, grazie.

IL PRESIDENTE - Prego consigliere Acampora.

COMUNE DI SORRENTO
(*Prov. di Napoli*)



Ai Sigg.ri Consiglieri Comunali

Loro Sede

Al Sindaco

Sede

Ai Sigg.ri Assessori Comunali

Loro Sede

Al Direttore Generale

Sede

Al Collegio dei Revisori

Sede

e p.c.

Alla Prefettura di

Napoli

Al Comando di P.S.

Sorrento

Al Comando Carabinieri

Sorrento

Al Comando di P.U.

Sede

Alle OO.SS.

Sede

OGGETTO : Consiglio Comunale -

Si invitano le SS.LL. a partecipare alla seduta di C.C. fissata in sessione straordinaria per il giorno **3 Marzo 2004** alle ore **16,00** in prima convocazione e per il giorno **4 Marzo 2004** alle ore **16,00** in seconda convocazione, presso la Casa Comunale in Piazza S. Antonino, per la trattazione del seguente ordine del giorno :

- 1) Relazione prevista dall'art.18 del Regolamento per l'attuazione del Difensore Civico - Anno 2003
- 2) Interrogazioni ed interpellanze -
- 3) Mozione per la conferma delle attività del Palazzo di Giustizia di Sorrento -
- 4) Mozione prot.34411 del 6.10.2003 del Consigliere A. SCHISANO sugli spazi esterni di Villa Fiorentino -
- 5) Comunicazione al C.C. della delibera di G.M. n.200 del 19.12.2003 avente per oggetto " Prelievo dal Fondo di Riserva " -
- 6) Comunicazione al C.C. della delibera di G.M. n.205 del 23.12.2003 avente per oggetto " Prelievo dal Fondo di Riserva " -
- 7) Legge 36/94 e L.R. 14/97 e ss.mm. e ii. - Schema di disposizioni transitorie in ordine alle procedure di rilascio delle autorizzazioni allo scarico di reflui nella pubblica fognatura -
- 8) Schema Regolamento per la concessione in uso o in convenzione degli impianti sportivi comunali
- 9) Commissioni Consiliari permanenti - Mozione del Consigliere comunale ERCOLANO Giuseppe
- 10) Aggiornamento e modifica del Regolamento per il funzionamento del C.C. - Nomina Commissione consiliare -
- 11) Commissioni consiliari permanenti - Modifica Regolamento approvato con delibera di C.C. n.53 del 28.9.1993 -
- 12) Regolamento per la definizione agevolata dei rapporti tributari locali non definiti -

Il fascicoli contenenti gli atti acquisiti relativi agli argomenti da trattare saranno a disposizione dei Sigg.ri Consiglieri comunali a partire dal giorno 27.2.2004 , nell'orario di ufficio , presso l'Ufficio di Staff Assistenza agli Organi Collegiali.

Sorrento, 27 Febbraio 2004

IL PRESIDENTE DEL C.C.
(Avv. Ennio BARBATO)

Firmati all'originale

IL PRESIDENTE
Avv. Ennio BARBATO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Andrea CICCONE

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dal Municipio, 24 MAR. 2004
IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario Generale che, giusta relazione del messo comunale, copia della presente deliberazione è stata:

affissa all'Albo Pretorio comunale
il giorno 24 MAR. 2004 per la
prescritta pubblicazione di quin-
dici giorni consecutivi e vi rimarrà
fino al 8 APR. 2004

Pubblicata all'Albo Pretorio
il _____ giorno
e contro di essa _____ sono
state presentate opposizioni.

Dal Municipio, 24 MAR. 2004
IL SEGRETARIO GENERALE

Dal Municipio,
IL SEGRETARIO GENERALE

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE


ESECUTIVITA'

- Spedita al C.R.C. il _____ con n° _____
- Ricevuta dal C.R.C. il _____
- Annullata – Vistata con provv. dal C.R.C. n° _____ del _____
(Prot. Comune n° _____ del _____)
- Richiesta chiarimenti – riesame dal C.R.C. con provv. _____ del _____
(Prot. Comune n° _____ del _____)
- Chiarita con atto n° _____ del _____
- Chiarita con nota n° _____ del _____ ricevuta dal C.R.C. il _____
- Riesaminata con delibera n° _____ del _____
- Revocata – modificata con delibera n. _____ del _____